

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 45

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 settembre al 2 ottobre 2002)

INDICE

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASCIUTTI: sull'ispezione relativi ai movimenti contabili del comune di Todi (4-02190) (risp. TREMONTI, <i>ministro dell'economia e delle finanze</i>) | Pag. 1907 | COLETTI: sul rifiuto delle adesioni dei soci a due banche di credito cooperativo operanti nelle regioni Abruzzo e Molise (4-00754) (risp. TREMONTI, <i>ministro dell'economia e delle finanze</i>) | Pag. 1922 |
| BOCO, TURRONI: sul progetto di adeguamento della rete stradale dell'isola di Caprera (4-02191) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1908 | sul credito vantato in Libia dalla San Marco spa (4-02697) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1924 |
| BRUNALE: sull'attività lavorativa dei detenuti (4-00242) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1910 | sui crediti vantati in Libia da aziende italiane (4-02706) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1924 |
| BUCCIERO: sulle disfunzioni del tribunale di Lecce (4-00843) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1912 | COMPAGNA: sul tribunale di Santa Maria Capua Vetere (4-00288) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1929 |
| CADDEO ed altri: sul ripascimento della spiaggia del Poetto a Cagliari (4-02021) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1913 | CORTIANA: sul Consorzio AGESA per la lavorazione delle biomasse (4-01701) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1931 |
| CASTELLANI: sul trasferimento dei beni demaniali dell'ex ferrovia Spoleto -- Norcia (4-02200) (risp. TREMONTI, <i>ministro dell'economia e delle finanze</i>) | 1916 | sul Consorzio Civita per la lavorazione delle biomasse (4-01767) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1932 |
| CAVALLARO: sull'Isveimer (4-01335) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1918 | DATO: sul ritardo con cui Televideo ha comunicato alcune affermazioni dell'ex ministro Scajola (4-02594) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) | 1934 |
| CICCANTI: sulla figura del segretario comunale (4-02426) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 1920 | DE PAOLI: sull'incendio verificatosi nel bosco tra i comuni di Sellero e Capo di Ponte (Brescia) (4-02393) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1935 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| sui crediti vantati in Libia da aziende italiane (4-02622) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1925 | MICHELINI, BETTA: sui crediti vantati in Libia da aziende italiane (4-02648) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1926 |
| DE PETRIS: sul deposito di rifiuti nucleari all'interno del centro di ricerca ENEA della Cassaccia (4-01893) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1936 | MONTALBANO: sull'assegnazione dei fondi per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice colpite dal sisma del 1968 (4-01520) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 1956 |
| FALCIER ed altri: sui lavori relativi al ponte della Vittoria sul Piave (4-02255) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 1938 | PALOMBO: sulla liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria (4-01866) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1958 |
| FILIPPELLI: sui crediti vantati in Libia da aziende italiane (4-02600) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1925 | PONZO: sul tracciato lucano dell'autostrada A3 (4-01149) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) | 1960 |
| FLORINO: sull'amministrazione comunale di Portici (4-00084) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1940 | RUVOLO: sui crediti vantati in Libia da aziende italiane (4-02655) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1927 |
| sul tribunale di Napoli (4-00939) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1941 | SALERNO: sulla dichiarazione dei redditi presentata dal signor Mauro Griffith Brokles (4-01338) (risp. TREMONTI, <i>ministro dell'economia e delle finanze</i>) | 1962 |
| sullo smaltimento di rifiuti nelle cave in località Chiaiano (Napoli) (4-01246) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1946 | SODANO Tommaso: sulla tutela dei livelli occupazionali degli stabilimenti Alenia del Sud (4-01124) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) | 1963 |
| sull'incendio verificatosi nella cittadella giudiziaria di Napoli (4-01439) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1948 | SODANO Tommaso, MALENTACCHI: sullo IACP di Isernia (4-00294) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i>) | 1966 |
| sulla presenza di un pozzo per la raccolta di rifiuti nel Parco degli Astroni di Napoli (4-02691) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1949 | TURRONI: sul Parco nazionale del Gennargentu (4-02146) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1970 |
| GUERZONI: sul processo relativo all'incidente sul lavoro verificatosi su una tratta ferroviaria in località Cittanova di Modena (4-01161) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 1951 | VALDITARA: sull'esondazione del torrente Bozzente (4-02420) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1973 |
| MARTONE: sull'acquedotto Rio Acque Striate (4-02490) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente</i>) | 1952 | | |
| MEDURI: sulla gestione della società Poste Italiane spa (4-01505) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) | 1954 | | |

ASCIUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

il dirigente dell'ufficio ispettivo centrale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Augusto Petraglia, ha compiuto, dal 2 maggio al 1° giugno 2001, una ispezione sui movimenti contabili del comune di Todi;

in data 24 maggio 2001, il medesimo dirigente presentava denuncia di smarrimento del proprio computer portatile, che conteneva i dati relativi all'ispezione che stava conducendo;

l'ispezione è stata condotta in vicinanza della scadenza elettorale;

il consigliere comunale Leonardo Mallozzi ha presentato un'interrogazione al sindaco del comune di Todi in data 31 maggio 2001, alla quale è stato risposto che il Ministero competente procede mediante sorteggio per individuare gli enti da sottoporre ad accertamenti amministrativo-contabili e che comunque nessun addebito per danni erariali è stato contestato al comune medesimo da parte del dottor Petraglia,

si chiede di sapere:

se effettivamente l'attività contabile del comune di Todi sia stata oggetto di ispezione da parte degli organi a ciò preposti;

se a seguito di tale ispezione si siano riscontrate delle irregolarità;

se le risultanze dell'ispezione stessa siano andate smarrite unitamente al computer portatile di proprietà del dirigente competente.

(4-02190)

(16 maggio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la verifica effettuata da questa Amministrazione presso il Comune di Todi.

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione nel 2001, con una scelta a campione, ha disposto per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 una verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, anche al fine di verificare l'applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici e successive applicazioni.

Tale verifica è stata eseguita attraverso l'esame del giornale di cassa dell'Istituto di credito tesoriere dell'Ente, dei modelli 56 TU della Sezione di Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) di Perugia, dei registri dei conti correnti postali intestati all'Amministrazione Comunale di Todi, del conto economale e della documentazione dell'Ufficio di Ragioneria.

Per quanto riguarda le eventuali irregolarità riscontrate, si fa presente che sui due conti correnti postali sono state rilevate giacenze per periodi significativi in disapplicazione della circolare del Ministero del tesoro del 10 febbraio 1990, che impone il versamento quindicinale sul conto speciale di tesoreria.

Giova, comunque, precisare che avendo fatto notare la mancata applicazione della citata normativa, i responsabili hanno immediatamente impartito disposizioni correttive.

Si soggiunge, infine, che durante la verifica effettuata presso altri uffici del Comune, il dottor Petraglia, che ha effettuato l'ispezione, ha smarrito la borsa con il computer portatile ed i relativi dischetti. Di tale fatto ha provveduto immediatamente a sporgere denuncia alle competenti Autorità. Per quanto concerne, invece, la relazione relativa all'ispezione stessa, si fa presente che la documentazione cartacea ha sopperito lo strumento informatico smarrito.

Il Ministro dell'economia e finanze

TREMONTI

(26 settembre 2002)

BOCO, TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che in seguito alla stipula di una convenzione, in data 8 novembre 2000, tra il comune di La Maddalena e l'Ufficio del territorio di Sassari con contestuale sottoscrizione da parte del Corpo forestale dello Stato, del Comando militare marittimo in Sardegna, della soprintendenza ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Sassari, «per l'uso di alcune strade sull'isola di Caprera», e in seguito all'approvazione del progetto definitivo, nel dicembre 2000, relativo all'adeguamento della rete stradale di Caprera, l'isola più estesa del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena verrà asfaltata da nord a sud;

che il progetto prevede che venga asfaltata tutta la viabilità primaria dell'isola di Caprera: il sentiero che sale dal museo di Garibaldi al forte di Arbuticci, i due sentieri che dal borgo di Stagnali conducono al forte di Poggio Rasu e quello più pianeggiante che collega Stagnali con la batteria di Punta Rossa;

che in data 15 aprile 2002 è stato inviato al Ministro in indirizzo, al presidente del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, al Soprintendente ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Sassari, all'assessore regionale all'ambiente, al direttore del Servizio tutela del paesaggio di Sassari e al sindaco di La Maddalena un documento sottoscritto da centocinquanta giovani in cui, dopo la descrizione dell'isola e alcune considerazioni sulla sua viabilità, dettate dalla conoscenza del territorio e dal buon senso, si legge: «...ci chiediamo quali indirizzi abbia seguito il progetto di revisione della viabilità di Caprera, finanziato dai fondi P.O.P. 1994/96 e già avviato per iniziativa comunale, e quali siano state le

valutazioni, preventive alle approvazioni, dell'Ente parco, della soprintendenza e dell'ufficio tutela del paesaggio in merito alle conseguenze di tale intervento sull'ambiente circostante. Sostanzialmente consistente nell'allargamento di tutte le strade principali per una lunghezza totale di circa 10 chilometri e nella realizzazione di un manto di asfalto ..., il progetto in fase di realizzazione pare discendere da una visione parziale del problema viario di Caprera e fornire pertanto soluzioni frammentarie. ... La trasformazione dei percorsi sterrati di Caprera in strade asfaltate e segnalate come vie urbane ... intacca la qualità dell'isola in quanto danneggia la sua peculiarità di ambiente naturale, accontenta il fruitore frettoloso e disinteressato e respinge quello attento e rispettoso. ... In assenza di un piano di regolamentazione del traffico, la nuova strutturazione delle strade rischia di allargare l'accessibilità veicolare dell'isola e consentire andature più veloci, provocando un progressivo allontanamento dei pedoni e aumentando il rischio di incidenti. La velocità consentita dal fondo asfaltato risulterebbe deleteria comunque, anche nel caso in cui al progetto in atto dovessero invece fare seguito una limitazione degli accessi individuali e l'organizzazione di un servizio di trasporto pubblico»;

che in data 19 aprile 2002 l'Ente parco ha emesso un provvedimento di sospensione dei lavori - che risulta a tutt'oggi non eseguito -, per le incongruenze tra il progetto autorizzato dallo stesso ente e quello in effettiva fase di realizzazione;

che al Ministro in indirizzo, al Presidente del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, al soprintendente ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici di Sassari, all'assessore regionale all'ambiente, al direttore del Servizio tutela del paesaggio di Sassari e al sindaco di La Maddalena è stato recentemente inviato un documento, che fa seguito a quello sopracitato, in cui si denuncia la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Servizio tutela del paesaggio (4 ottobre 2000) e dall'Ente parco (15 gennaio 2002): in particolare si evidenzia che tutti i percorsi sono passati da una dimensione trasversale contenuta, nella maggior parte dei tratti, entro i quattro metri, a larghezze che eccedono i sei metri, che l'asfalto sinora messo in opera è comune *tout venant* bitumato di colore nero, che è rimasto totalmente inosservato il parere della soprintendenza che suggeriva, per un migliore inserimento delle opere nell'ambiente circostante, «di evitare la bitumatura e di ottenere la depolverizzazione mediante costipamento di pietrisco locale (granito)», e infine che sia rocce sia vegetazione sono state indiscriminatamente asportate laddove tale azione risultava funzionale agli allargamenti delle carreggiate;

che risulta all'interrogante che nella notte tra il 9 e il 10 maggio, ignorando la sospensiva al proseguimento dei lavori intimata dall'Ente parco, sia stata portata a termine l'opera di asfaltamento di alcuni tracciati,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per impedire che sia asfaltata Caprera;

se e come si intenda impedire lo stravolgimento della fisionomia dei sentieri dell'isola;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi perché siano almeno rispettate le prescrizioni dell'Ente parco e del Servizio tutela del paesaggio, e accolti i suggerimenti della soprintendenza;

quali motivazioni e valutazioni abbiano condotto all'approvazione e alla realizzazione, peraltro non rispettosa delle prescrizioni, del progetto descritto in premessa.

(4-02191)

(16 maggio 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, in base alle notizie fornite dall'Ente Parco, si riferisce che i lavori di asfaltatura nell'isola di Caprera sono stati ritenuti necessari in quanto la rete viaria risultava inadeguata a sostenere il grande afflusso di mezzi e persone, specialmente nel periodo estivo, con conseguenti problemi di sicurezza dell'isola stessa, dei visitatori e con evidenti e inconfutabili effetti negativi sulla vegetazione.

L'adeguamento della rete stradale, pertanto, si è reso necessario per garantire gli *standard* di sicurezza e una maggiore fruibilità del territorio, favorendo il rispetto e la tutela delle risorse naturali.

Riguardo all'*iter* procedurale del progetto, risulta che questi sia stato autorizzato dall'Ente Parco con provvedimento n. 02/2002 del 14 gennaio 2002, e contenente una serie di prescrizioni atte a garantire il mantenimento del vecchio tracciato, nonché il rispetto delle emergenze rocciose e della vegetazione esistente.

A seguito di un sopralluogo effettuato in data 15 aprile 2002 dai tecnici dell'Ente, è stata rilevata la mancata osservanza di alcune prescrizioni impartite e, di conseguenza, è stato emesso un provvedimento di sospensione dei lavori fino ad avvenuto adeguamento alle prescrizioni.

Con provvedimento successivo del 15 maggio 2002 è stata autorizzata la variante tecnica del progetto inviata dal Comune di La Maddalena ed è stato revocato il provvedimento di sospensione.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

BRUNALE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

tra le problematiche afferenti la gestione delle attività indirizzate verso la popolazione carceraria assume particolare rilievo il problema dell'attività lavorativa ai fini dell'inserimento sociale del detenuto;

il Ministero della giustizia ha investito risorse economiche e umane ai fini della formazione e sensibilizzazione degli operatori per il raggiun-

gimento di tali obiettivi promuovendo appositi progetti quale il Progetto Polaris;

la legge 22 giugno 2000, n. 193, sancisce la necessità di tali iniziative ed impegna l'Amministrazione ad operare in questa direzione;

le Regioni e gli Enti Territoriali cui è delegata la competenza in materia di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di gestione del collocamento denunciano difficoltà crescenti nelle attività e negli interventi da compiere in direzione delle strutture carcerarie presenti nel loro territorio a causa dei ritardi con cui si procede nell'attuazione della legge sopra citata,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato intenda sostituire l'indirizzo previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, ampliando le procedure per l'ingresso nel mondo del lavoro della popolazione carceraria;

entro quali tempi intenda emanare i decreti attuativi previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193;

quali strumenti intenda attivare per la piena attuazione della stessa legge.

(4-00242)

(26 luglio 2001)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che i decreti di attuazione della legge n. 193 del 2000, firmati dai Ministri competenti, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 (Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti) e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2002 (sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno).

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 19 luglio 2002, ha provveduto a diramare una lettera circolare a tutti i Provveditorati Regionali e a tutte le Direzioni degli istituti con le indicazioni per la corretta applicazione della nuova normativa.

Le notizie che perverranno dai Provveditorati sull'attuazione delle predette disposizioni consentiranno successivamente al Dipartimento di verifica l'impatto che le agevolazioni previste dalla legge n. 193 del 2000 potranno avere sulle possibilità occupazionali della popolazione detenuta.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'A.N.M. di Lecce ha diffuso un documento, approvato dall'assemblea distrettuale e sottoscritto dal Presidente della Sezione e dal suo Segretario, nel quale documento si denunciano gravi carenze e pressappochismi del Tribunale di Lecce al punto da negare che «quella struttura somigli ad un ufficio giudiziario»;

tali disfunzioni vengono addebitate ai magistrati cui viene rivolto l'invito a garantire un corretto ed efficiente funzionamento del sistema;

in particolare si denuncia che «le sentenze di separazione o divorzio consensuali sono di regola pubblicate a distanza di uno o due anni dall'udienza di comparizione dei coniugi» senza che nessuna abbia mai accettato la causa di tali intollerabili ritardi;

altrettanto vibrata è la denuncia della tenuta irregolare delle udienze e dei rinvii delle stesse che offendono la dignità degli «operatori e utenti, provocando – addirittura – una caduta di immagine dell'intera magistratura leccese»;

il documento dell'A.N.M. continua nell'elencazione di altre disfunzioni, insistendo nel palesare la scarsa affidabilità del sistema giudiziario, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo valuti il quadro del Tribunale di Lecce – così come delineato dalla locale Sezione dell'A.N.M. – quale intollerabile raffigurazione di un sistema giudiziario in totale degrado;

se ritenga o meno che l'A.N.M. addebiti la responsabilità di tale degrado ai magistrati di quel Tribunale o se, in ogni caso, il Ministro consideri indispensabile accertare la fondatezza delle accuse a mezzo di immediata opportuna ispezione;

quali azioni disciplinari egli ritenga di promuovere, a seguito dell'ispezione, nei confronti degli eventuali responsabili delle irregolarità o violazione di leggi.

(4-00843)

(8 novembre 2001)

RISPOSTA. – L'interrogazione indicata in oggetto trae argomento da un documento redatto dall'Associazione nazionale magistrati di Lecce, nel quale si denunciano asserite disfunzioni del Tribunale di Lecce, con specifico riguardo alla materia della pubblicazione delle sentenze di separazione e divorzio consensuali ed a quella della tenuta delle udienze e dei rinvii. Alla luce della documentazione al riguardo acquisita non sono invero emersi profili di responsabilità a carico di magistrati in ordine alle citate disfunzioni riconducibili, piuttosto, a fisiologici disservizi, la cui causa viene principalmente individuata nel trasferimento di sede del settore civile e lavoro del suddetto Tribunale dal Palazzo di giustizia di Viale De Pietro al nuovo edificio di via Brenta; trasferimento peraltro reso necessario dall'assoluta inadeguatezza dei locali dell'originaria sede. D'altro canto, come rilevato dallo stesso Capo dell'ufficio giudiziario *de quo*, con specifico riferimento alle sentenze emesse nelle procedure consensuali di

separazione e divorzio, si sono stabilite, di intesa tra magistrati e personale di cancelleria, opportune modalità operative per semplificare gli adempimenti connessi alla definizione dei suddetti procedimenti. Con riguardo poi alla tenuta delle udienze ed ai rinvii è stato fatto presente che una sola volta è accaduto che, a causa di un disguido, la Cancelleria non sia stata tempestivamente informata della trasferta a Roma, coincidente con un giorno d'udienza, di un magistrato ammesso ad un incontro di studi del Consiglio Superiore della Magistratura: nell'occasione, peraltro, il Presidente del Tribunale ha tempestivamente provveduto a richiamare l'attenzione dei magistrati addetti all'ufficio sulle modalità da osservare nel disporre i rinvii.

Risulta inoltre, come riferito dallo stesso Presidente del Tribunale, istituita fin dal 15 gennaio 2001 una Commissione paritetica per lo studio dei carichi di lavoro del Tribunale e la distribuzione del personale tra gli uffici per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e l'efficienza del servizio.

Le momentanee difficoltà e gli inconvenienti legati al suddetto trasloco degli uffici sono stati da tempo superati e non hanno comunque fermato né rallentato il regolare svolgimento del servizio e neppure influito sulla quantità e sulla qualità del lavoro giudiziario.

Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non sembrano emergere nella vicenda in parola né profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati né i presupposti e le condizioni per l'attivazione delle iniziative ispettive richieste.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

CADDEO, DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

a Cagliari la spiaggia del Poetto era formata da una finissima sabbia bianca;

per ovviare alle conseguenze di una profonda erosione dell'arenile, aggravata da decenni di prelievo indiscriminato a scopi edilizi, l'Amministrazione provinciale ha predisposto un progetto di salvaguardia e di ripristino del litorale finanziato con trenta miliardi delle vecchie lire;

il progetto prevedeva l'allungamento della spiaggia con sabbia simile a quella originaria, quarzosa per l'85 per cento e feldspatica per il 15, proveniente da cave dell'immediato entroterra oppure dai prospicienti fondali marini;

si prevedeva inoltre un ripascimento graduale, della durata di un biennio, con la continua verifica in corso d'opera della qualità dell'intervento;

il progetto è stato approvato anche dal Consiglio comunale di Cagliari il 26.08.1999 con l'obbligo di utilizzare la sabbia presente nei fondali del golfo ed il 7.09.2001 dalla Giunta regionale;

con un decreto del 28 novembre 2001 il Servizio Difesa Mare del Ministero dell'ambiente ha autorizzato il ripascimento stabilendo l'area del prelievo del materiale, imponendo alla Provincia lo svolgimento di campagne di controllo durante il prelievo e la vigilanza sulla qualità del materiale versato sulla spiaggia per non compromettere le condizioni ambientali esistenti;

i lavori sarebbero stati eseguiti dall'Amministrazione provinciale prelevando il materiale al di fuori dell'area indicata dal Servizio Difesa Mare del Ministero dell'ambiente;

dopo i lavori il Poetto ha cambiato volto e si presenta con un sabbione grigio e dalla granulometria più grossolana;

analisi dell'Università di Cagliari e di tecnici privati hanno messo in evidenza le differenze tra la sabbia originaria e quella del ripascimento sostenendo, tra l'altro, l'impossibilità di un suo schiarimento;

la vicenda è stata percepita come uno *shock* da un'opinione pubblica preoccupata per la modifica del paesaggio ormai privato delle sue caratteristiche originarie;

l'art. 6 del decreto ministeriale di autorizzazione impone «l'immediata sospensione dei lavori qualora vengano riscontrati elementi per ritenere che sussista il rischio di compromissione delle condizioni ambientali»;

si chiede di conoscere:

come si valutino i lavori di ripascimento;

se siano state rispettate le prescrizioni impartite dal Servizio Difesa Mare del Ministero ed in particolare l'area di prelievo indicata nel decreto di autorizzazione dell'intervento;

per quali motivi non si sia operato con la necessaria gradualità e soprattutto per quali ragioni non siano state sospese le operazioni di ripascimento dell'arenile dopo l'allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste e dalla stampa locale.

(4-02021)

(19 aprile 2002)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si riferisce che il Servizio Difesa Mare, in qualità di organo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in mare di sedimenti marini a fini di ripascimento, avvalendosi della consulenza scientifica dell'ICRAM, ha valutato nell'ambito delle riunioni, del 29 ottobre 2001 e del 14 novembre 2001, del Gruppo di Valutazione Tecnico-Operativo istituito con decreto direttoriale n. 159/3/01 del 28 giugno 2001, gli eventuali impatti connessi alle attività di ripascimento in oggetto, nonché alle modalità di attuazione delle stesse.

È stato, pertanto, attentamente valutato ogni aspetto, ai fini della preservazione delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, connesso con l'istruttoria prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1996. Ne consegue che il Servizio Difesa Mare ha emanato l'atto autorizzativo nel pieno ed assoluto rispetto delle procedure previste.

Si osserva che l'autorizzazione alle operazioni di ripascimento del litorale del Poetto, come anche le prescrizioni in essa contenute, sono state rilasciate dal Servizio Difesa Mare nell'ottica delle finalità espresse nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 152/99, circa la tutela del «corpo idrico» coinvolto nelle operazioni.

Le iniziative volte al recupero delle condizioni paesaggistiche preesistenti nel litorale del Poetto attengono alle attribuzioni della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che assegna alle Regioni compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

Da informazioni assunte dalla Prefettura di Cagliari si desume che durante i lavori sono stati effettuati tutti i controlli sia da parte della Direzione Lavori e dei suoi esperti di settore che della Commissione Scientifica di Monitoraggio.

In particolare, la Commissione, con apposita riunione in corso d'opera, convocata alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto ha affermato:

a) l'esatta corrispondenza fra le sabbie di ripascimento e quelle descritte nello studio approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) la conformità delle caratteristiche granulometriche con quelle di progetto;

c) l'assenza di orizzonti pelitici (fango) o strati argillosi;

d) la coincidenza fra le caratteristiche mineralogiche delle sabbie di ripascimento con quelle rilevate nel giacimento, nell'ambito dello studio approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Nel corso dei suddetti controlli, la Commissione avrebbe inoltre rilevato che le caratteristiche dei materiali apportati sono tali da non destare preoccupazione o allarme.

Infine, per quanto riguarda il controllo sul rispetto dell'area in esame, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pone tale compito in capo alla Capitaneria di Porto che, per quanto risulta alla Provincia, ha effettuato tutti i controlli previsti dal Ministero.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

CASTELLANI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 12-ter del decreto-legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, per le aree interessate al sisma del 26 settembre 1997 prevede che i beni demaniali «possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali»;

che la legge 2 aprile 2001, n. 136, prevede il trasferimento, a titolo gratuito, dei beni demaniali per i quali sia previsto un piano di valorizzazione e di sviluppo a società per azioni delle quali il 51 per cento del pacchetto azionario sia degli enti locali;

che si ha notizia, nel caso dei beni demaniali relativi alla ex ferrovia Spoleto-Norcia, che l'Agenzia del Demanio abbia in animo di affidare agli Enti locali interessati in concessione l'uso dei predetti beni per 19 anni,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che nel caso dei beni della ex ferrovia Spoleto-Norcia ostacolano l'applicazione del predetto articolo 12-ter della legge n. 61 del 1998 con il conseguente trasferimento in proprietà ai Comuni dei suddetti beni;

per quali motivi, eventualmente in via subordinata, non si applichi la legge n. 136 del 2001 che consente il trasferimento dei predetti beni ad una società per azioni a prevalente partecipazione dei comuni interessati per un definitivo riutilizzo e valorizzazione del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia anche ai fini di una sua riapertura per scopi prevalentemente turistici e culturali.

(4-02200)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che impediscono il trasferimento dei beni demaniali della ex ferrovia Spoleto – Norcia, o a favore degli Enti locali interessati ad un loro riutilizzo e valorizzazione, ai sensi dell'articolo 12-ter della legge n. 61 del 30 marzo 1998, o, in via subordinata, ad una società per azioni a prevalente partecipazione dei comuni interessati per un definitivo riutilizzo e valorizzazione del tracciato ferroviario (legge n. 136 del 2 aprile 2001).

Occorre premettere che la ferrovia sopra indicata, il cui tracciato è stato dichiarato particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 marzo 2001, venne costruita dalla Società Spolecina Imprese Trasporti in base ad una convenzione del 1912, che prevedeva la concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia ad opera della società, per una durata di 70 anni.

Con decreto del Ministero dei trasporti n. 2166 del 9 luglio 1968 venne disposta la trasformazione definitiva in autoservizio dell'esercizio ferroviario con decorrenza dal 1° agosto 1968.

Con atto 1° settembre 1971 approvato con decreto interministeriale del 3 dicembre 1971, furono definiti i rapporti patrimoniali fra lo Stato e la Società Spoletina con la fissazione delle quote di riparto (73,70 per cento allo Stato e 26,30 per cento alla Società) del ricavato della vendita dei beni facenti parte del compendio ferroviario che erano stati dichiarati non necessari al servizio automobilistico sostitutivo.

Detta ripartizione ad oggi non ha avuto luogo a causa di una serie di controversie che non hanno ancora avuto termine.

Per quanto concerne le problematiche sollevate, l'Agenzia del demanio ha fatto presente che i comuni territorialmente interessati dal tracciato, a partire dal 1998, nelle riunioni intervenute con i responsabili locali dell'Amministrazione demaniale hanno espresso l'intendimento di elaborare un comune progetto di sviluppo turistico-economico il cui obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza l'ex tracciato ferroviario.

In particolare, in due riunioni tenutesi nel corso del 1999, i rappresentanti di alcuni Comuni avevano avanzato l'ipotesi di chiedere il conferimento dei beni in questione ai sensi della citata legge n. 61 del 1998. Queste richieste, però, non sono mai state formalizzate né dai singoli Comuni né da un eventuale consorzio che gli stessi Enti locali avrebbero dovuto costituire.

L'Agenzia del demanio, comunque, considerato il forte interesse a livello locale per l'attuazione di un concertato progetto che preveda una destinazione dei beni demaniali per finalità di sviluppo turistico - economico, preso altresì atto che si sono resi disponibili i contributi finanziari relativi al P.R.U.S.S.T. (Programmi di Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio), sta procedendo alla formalizzazione di una concessione agli Enti locali, ai sensi della legge n. 390 dell'11 luglio 1986 che, in relazione all'entità degli investimenti che verranno effettuati dagli stessi sul compendio demaniale, potrà essere prevista anche per la durata di diciannove anni.

A tal fine la competente Agenzia ha in corso contatti a livello locale con il sindaco di Sant'Anatolia di Narco, portavoce dei comuni interessati allo sviluppo turistico - economico dell'ex ferrovia, per completare la procedura relativa alla definizione dei termini della concessione.

Per quanto, invece, concerne la mancata applicazione della legge n. 136 del 2001, la medesima Agenzia ha precisato che ciò è dovuto alla circostanza che le disposizioni in essa contenute non hanno ancora avuto attuazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(26 settembre 2002)

CAVALLARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'Isveimer spa è stata messa in liquidazione in data 3 aprile 1996, nell'ambito del piano di ristrutturazione del Gruppo Banco di Napoli;

che, a seguito dello scioglimento anticipato della società, è stato liquidato anche il fondo di previdenza aziendale sulla base dell'ammontare, per il detto fondo, riportato nel bilancio Isveimer al 31 dicembre 1995, predisposto dai liquidatori e da essi portato all'approvazione dell'assemblea degli azionisti tenutasi in data 20 aprile 1996;

che il detto bilancio già prima di tale Assemblea era stato contestato come irregolare dalla stessa società di revisione aziendale, che – con propria relazione del 24 aprile 1996 fornita agli azionisti e ai liquidatori – ne aveva rifiutato la certificazione anche con riferimento all'inattendibilità della posta contabile relativa al debito previdenziale dell'Isveimer e avendo testualmente rilevato che «il bilancio societario, nel suo complesso, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Isveimer per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1995»;

che in data 19 maggio 1998, 2 giugno 1998, 7 giugno 1999, 8 agosto 2000, 15 gennaio 2001 e 10 gennaio 2002 da parte delle Associazioni pensionati Isveimer e da alcuni ex dipendenti sono state presentate ben sei formali denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli contro i liquidatori dell'Isveimer autori del summenzionato bilancio 1995 dell'Isveimer;

che con le predette denunce – supportate da numerosi documenti di riscontro, tra cui la richiamata relazione della società di revisione sui motivi della mancata certificazione del bilancio ed una dettagliata perizia tecnica a firma di un docente dell'Università di Napoli – sono state evidenziate le numerose irregolarità del bilancio Isveimer 1995, dichiarato nullo anche con recente sentenza del Tribunale Civile di Napoli in data 2 novembre 2001 (depositata il 6 dicembre 2001) con cui sono state annullate le delibere assembleari dell'Isveimer relative ai bilanci 1995, 1996 e 1997;

che a distanza di quasi quattro anni nessun provvedimento è stato assunto nei confronti dei liquidatori, risultanti non iscritti nel Registro delle notizie di rato nonostante l'obbligatorietà di tale iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

che a conclusione delle indagini preliminari svolte dalla medesima Procura della Repubblica di Napoli nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e dirigenti dell'Isveimer per le irregolarità dei bilanci a partire dal 1992, gli stessi sono stati ritenuti responsabili anche della falsità del bilancio 1995, con esclusione dei liquidatori autori materiali della predisposizione del bilancio e della proposta di approvazione formulata all'assemblea dei soci;

che tale esclusione è stata fondata sul presupposto della non punibilità dei liquidatori in quanto, a giudizio della Procura, tratti in errore dalla situazione economica – patrimoniale ad essi presentata dagli amministratori uscenti;

che tale presupposto risulta immotivato sia alla stregua della sopra richiamata relazione della società di revisione sulla inattendibilità e falsità del bilancio 1995, presentata il 24 aprile 1996, ben prima dell'assemblea di approvazione del bilancio (30 aprile 1996), e allegata allo stesso verbale assembleare, sia tenuto conto che la presunta regolarità del bilancio in questione è stata difesa dai liquidatori anche in sede giudiziaria, nel corso del giudizio di cui alla sentenza sopra detta, con ciò escludendosi qualsiasi ipotesi di errore da essi subito;

che tutto quanto innanzi espresso induce a ritenere trattarsi di un ennesimo episodio di mala giustizia, se non addirittura di comportamenti arbitrari diretti a coprire precise ed evidenti responsabilità,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di disporre gli opportuni accertamenti, anche attraverso apposita ispezione, sulle descritte anomalie e al fine di assumere adeguati provvedimenti in relazione a quelle che risultano chiare e reiterate omissioni nella gestione delle denunce di reato innanzi richiamate.

(4-01335)

(31 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata l'onorevole interrogante, premesso che l'Isveimer spa è stata sciolta in data 3 aprile 1996 ed è stato liquidato anche il fondo di previdenza aziendale sulla base dell'ammontare riportato nel bilancio al 31 dicembre 1995 (contestato come irregolare), predisposto dai liquidatori e portato all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, nonché evidenziato che a carico dei liquidatori sono state presentate sei denunce alla Procura di Napoli, lamenta che nessuna iscrizione di reato è avvenuta a carico dei predetti liquidatori, con conseguente richiesta di ispezione finalizzata ad accertare le ipotizzate anomalie.

Al riguardo è stato riferito che le indagini aventi ad oggetto le condotte penalmente rilevanti relative alla gestione ed ai bilanci Isveimer hanno preso l'avvio a seguito dell'acquisizione del rapporto ispettivo della Banca d'Italia e tra gli indagati figurano alcuni amministratori e dirigenti della società.

In ordine ai bilanci la Procura della Repubblica di Napoli ha accertato che essi appaiono inattendibili, e ciò a partire dal 1991 e fino al 1995, ma non vi è traccia di irregolarità da parte dei liquidatori, che – a partire dal 9 aprile 1996, data in cui hanno preso in consegna l'impresa – hanno proceduto, nel modo più trasparente possibile, in ottemperanza alle richieste dell'Assemblea e sotto il costante controllo degli organi di vigilanza bancaria, a convocare l'assemblea di bilancio (in data 30 aprile 1996), e a far approvare il bilancio.

In relazione all'ultimo bilancio, ossia quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1995, i liquidatori si sono limitati con le forme, i modi e i tempi rilevati a tradurre in bilancio d'esercizio la situazione pa-

trimoniale, non avendo alcuna possibilità di controllare la veridicità o meno dei dati forniti.

In particolare, per quanto fin qui detto, la posizione dei liquidatori resta quella di soggetti indotti in errore, avendo sottoscritto un bilancio la cui base aritmetica ed economica era stata redatta da altri, ossia dagli amministratori.

I fatti fin qui esaminati, però, non condurranno alla richiesta di rinvio a giudizio neanche nei confronti degli ex amministratori dell'Isveimer, stanti le modifiche legislative introdotte con decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che hanno ridotto le pene edittali dell'articolo 2621 del codice civile, determinando, con ciò, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Per tale motivo, espletate le formalità di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, è stata inoltrata la richiesta di archiviazione.

Alla luce di quanto precede si rappresenta che in merito alla vicenda in parola non appaiono emergere né profili suscettibili di valutazione in sede disciplinare a carico di magistrati, né i presupposti e le condizioni per far luogo alle iniziative ispettive richieste dal senatore interrogante.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con la modifica del Titolo V della Costituzione la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato;

che «I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (Art. 14);

che «I Comuni ... hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» (Art. 117);

che «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni ... sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni ... sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze» (Art. 118);

che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed hanno risorse autonome ed ampia potestà di organizzazione delle proprie strutture, secondo le proprie dimensioni, funzioni e finalità da perseguire; considerato:

che lo Stato, alla luce del nuovo assetto costituzionale, non ha più alcun potere per obbligare i comuni a prevedere la figura del segretario comunale, ancorché non più dipendente dallo Stato ma di un'Agenzia per i segretari comunali, anche quando tale figura è ritenuta superflua

dalla scelta organizzativa del comune, ovvero non riesca a sostenerne gli oneri economico-finanziari (soprattutto per i piccoli comuni);

che con l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione devono ritenersi abrogati *ipso iure* gli artt. 97, 99 e 100 del Testo unico 267/2000, sia per quanto concerne l'obbligo dei comuni di avere un segretario comunale, la loro nomina e la loro revoca, sia per quanto riguarda le loro funzioni e i rapporti con l'eventuale Direttore generale dell'ente (stante la promiscuità delle funzioni);

che, allo stato attuale, le funzioni del segretario comunale sono limitate all'assistenza amministrativa del Consiglio comunale e della Giunta, limitatamente alla redazione dei verbali delle sedute, essendo gli atti amministrativi all'esame dei due consessi redatti da altro autonomo ed indipendente personale comunale (o provinciale),

si chiede di conoscere:

se siano state previste iniziative legislative tendenti a modificare gli artt. 97, 99 e 100 del Testo unico della legge n. 267/2000;

se si ritenga legittimo che alcuni comuni abbiano coperto il vuoto legislativo, che si è venuto a determinare con la decadenza *ipso iure* della richiamata norma del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, con norme statutarie che formalmente aboliscono la figura del segretario comunale;

quale sia il parere del Ministro in indirizzo in merito al superamento dei vincoli dei comuni a riconoscere la figura del segretario comunale alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione.

(4-02426)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – Per quanto concerne eventuali iniziative legislative tendenti a modificare gli articoli 97, 99 e 100 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 si rappresenta che è stata prevista una norma di delega per la modifica, appunto, dei richiamati articoli che disciplinano ruolo e funzioni, nomina e revoca dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto concerne altre iniziative intraprese dai comuni risulta il solo caso del comune di Val di Tora (Rieti) che, con delibera modificativa dello Statuto, ha soppresso la figura del Segretario comunale (delibera n. 15 del 9 marzo 2002, integrata dalla delibera n. 24 del 6 luglio 2002).

Il provvedimento, impugnato dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e da una organizzazione sindacale di categoria, è stato cautelatamente sospeso dal TAR Lazio (ordinanze dell'11 luglio 2002, notificate l'11 ed il 12 luglio al comune interessato).

Le ordinanze citate affrontano, sia pure *incidenter tantum*, la questione sollevata circa l'abrogazione *ipso iure*, per effetto dell'intervenuta modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, dei predetti articoli relativi ai segretari comunali, escludendo che le disposizioni stesse pos-

sano ritenersi «cedevoli» e «disponibili» da parte dell'autonomia statutaria dei comuni.

Per le ragioni suesposte, la vigente normativa, che certamente necessita di correttivi che tengano conto delle difficoltà applicative della riforma posta in essere nel 1997 con la legge n. 127 del 1997, poi recepita nel testo unico n. 267 del 2000, e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, al momento non consente il superamento dei vincoli cui fa riferimento l'interrogazione in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 settembre 2002)

COLETTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che dal settembre 1996 il Comitato promotore per la Banca dell'area metropolitana Chieti – Pescara raccoglieva circa 700 soci e 2 miliardi e mezzo di lire;

che, in attesa dell'autorizzazione della Banca d'Italia per l'apertura dello sportello di Chieti, il Comitato chiedeva, d'accordo con la Federazione Interregionale Abruzzo e Molise delle Banche di Credito Cooperativo di Pescara, di entrare nella Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella (province di Teramo e Pescara);

che la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella accettava l'adesione, previa la rinuncia dell'autorizzazione della Banca d'Italia;

che, pertanto, veniva firmato un accordo fra il Comitato promotore per la Banca dell'area metropolitana Chieti – Pescara e la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella, che fissava il tetto massimo di adesione a 400 soci;

che le domande di adesione e le relative quote venivano presentate presso la citata Banca di Credito Cooperativo, però, per vicende interne della stessa le adesioni venivano respinte nel settembre 2000;

che la Federazione Interregionale, per evitare un contenzioso, si faceva garante di una transazione e, al fine di « non disperdere il patrimonio dei Soci», sceglieva un'altra Banca di Credito Cooperativo, la Sangro Teatina di Atessa (Chieti);

che veniva firmato un accordo di adesione per i soci sottoscritto questa volta non solo dal Comitato in questione e dalla Banca di Credito Cooperativo prescelta ma anche dalla Federazione Interregionale Abruzzo e Molise delle Banche di Credito Cooperativo di Pescara;

che a gennaio 2001 aveva inizio la raccolta delle adesioni, che si svolgeva presso la citata Federazione (263 quote pari a 273 milioni, contro le 250 richieste dall'accordo);

che a fine aprile 2001 la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina bocciava le domande di adesione dei soci, presentate in base all'accordo sopra citato;

che le motivazioni di queste bocciature venivano date solo verbalmente, in particolare attraverso il telefono;

che di tutto questo veniva informata la Banca d'Italia, sede nazionale e sedi provinciali, attraverso il Servizio di Vigilanza;

che la Federazione Interregionale, nonché quella Nazionale, sono state aggiornate sempre sulla situazione *de quo*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di:

partecipare, previa presa d'atto delle necessarie informazioni, i motivi per cui vengano rifiutate le adesioni dei soci ad una Banca Cooperativa;

verificare se al riguardo si sia attivato in maniera adeguata il Servizio di Vigilanza della Banca d'Italia, ufficio preposto a questi controlli.

(4-00754)

(30 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi per i quali sono state rifiutate le adesioni dei soci a due banche di credito cooperativo operanti nelle regioni Abruzzo e Molise.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che la questione relativa al trasferimento delle partecipazioni nel capitale sociale di banche cooperative è stata oggetto di approfondimenti; infatti, l'interesse all'ingresso nella compagine societaria, l'opportunità di preservare un accentuato carattere personale alle partecipazioni sociali e l'esigenza di assicurare il perseguimento dell'interesse mutualistico di categoria costituiscono i capisaldi dell'intera disciplina.

Tali principi hanno ispirato anche le modifiche recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, all'articolo 34 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), il quale prevedeva la facoltà della Banca d'Italia di obbligare le sole banche di credito cooperativo «a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto», qualora fosse risultato che la banca rifiutasse «ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio». La modifica introdotta dall'articolo 5 ha reso applicabili alle banche di credito cooperativo le disposizioni previste per le banche popolari dall'articolo 30, comma 2.

Pertanto, anche per il Consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo vige l'obbligo sia di motivare le delibere di mancato gradimento dell'aspirante socio, sia di riesaminare le domande di adesione o di gradimento qualora il Collegio dei probiviri, al termine di un procedimento di revisione, ne faccia espressa richiesta.

L'aver posto a carico del Consiglio l'onere di motivare adeguatamente le delibere di rigetto «avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa» sembra diretto a consentire una maggiore trasparenza nell'applicazione del principio sancito per le imprese cooperative dall'articolo 2525 del codice civile, pur non essendo, in ogni caso, configurabile un diritto dell'aspirante socio all'ingresso nella banca cooperativa.

Per quanto riguarda il caso segnalato, si fa presente che non risulta pendente presso la Banca d'Italia alcuna domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'attività bancaria da parte del comitato promotore della banca in questione, in quanto la richiesta avanzata in tal senso nel corso dell'anno 1999 è ormai decaduta.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(26 settembre 2002)

COLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la San Marco s.p.a. – Industria costruzioni meccaniche, di Lanciano, provincia di Chieti, è creditrice della Libia per un importo di 2.286.444,37 dollari ovvero 2.528.684,00 euro;

che tale credito deriva da sentenza favorevole emessa dal Tribunale di Lanciano (sentenza n° 349/2001 del 29/10/2001), già nel lontano 1980;

che questo credito è stato bloccato a seguito delle pretese del Governo libico nei confronti di quello italiano, per i danni di guerra e del periodo coloniale;

che a tutt'oggi, nonostante le assicurazioni delle Autorità italiane, l'azienda in questione non ha ricevuto alcun pagamento;

che tale insolvenza da parte della Libia pregiudica, e di non poco, la vita della citata azienda, trattandosi di una somma ingente,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire nelle sedi opportune, con tempestività, al fine di difendere i diritti di un'azienda italiana, parte essenziale del tessuto economico dell'Abruzzo.

(4-02697)

(18 luglio 2002)

COLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che molte imprese italiane, che hanno operato ed operano ancora in Libia, hanno crediti nei confronti del Governo libico;

che si tratta di crediti riconosciuti da Enti e Compagnie governative libiche, alcuni confermati da sentenze delle stesse Corti libiche, derivanti da esportazioni di beni o di lavori eseguiti dalle stesse imprese italiane;

che il Governo libico blocca tali pagamenti alle nostre imprese, sostenendo l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale;

che tali insolvenze da parte della Libia pregiudicano, e di non poco, la vita di quelle aziende italiane coinvolte, in quanto sono crediti di ingente entità,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri non ritenga di:

attivarsi, con tempestività, al fine di difendere i diritti di tutte le aziende italiane coinvolte;

farsi promotore di un accordo bilaterale di reciprocità fra Italia e Libia, al fine di proteggere le aziende italiane che hanno avuto ed hanno rapporti con la Libia.

(4-02706)

(23 luglio)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che più di cento aziende italiane che hanno operato e continuano ad operare in Libia hanno accumulato oltre 800 milioni di dollari di crediti riconosciuti da Enti e Compagnie governative libiche – alcuni dei quali, peraltro, confermati da sentenze delle stesse Corti libiche – derivanti da esportazioni di beni o da lavori eseguiti dalle imprese suddette;

che il Governo libico, all'inizio degli anni '80, bloccò i pagamenti alle nostre imprese sostenendo l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale;

che con gli accordi Dini-Shalgam del 1998 e con quelli SACE-Governo libico del 26 ottobre del 2000 si è giunti ad un abbuono sui crediti alle imprese di oltre 260 milioni di dollari per il pagamento degli indennizzi alla Libia;

che il Comitato misto italo-libico per i crediti si sarebbe dovuto riunire il 5 novembre 2001 a Roma per definire le modalità di pagamento ma tale incontro non è mai avvenuto per la defezione della delegazione libica,

si chiede di conoscere quali azioni il Governo intenda intraprendere al fine di salvaguardare i diritti ed evitare ingiustificati collassi alle medie e piccole imprese italiane.

(4-02622)

(9 luglio 2002)

FILIPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che oltre cento aziende ed imprese italiane che hanno operato ed operano in Libia vantano diversi crediti verso il governo od aziende libiche, il cui ammontare, di sola sorta capitale dell'epoca, supera gli 800 milioni di dollari. Si tratta di crediti riconosciuti da Enti e Compagnie governative libiche, alcuni confermati da sentenze delle stesse Corti libiche, derivanti da esportazioni di beni o da lavori eseguiti da imprese italiane;

che il Governo libico, all'inizio degli anni '80, bloccò i pagamenti alle nostre imprese sostenendo l'esistenza di un contenzioso con il Go-

verno italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, circostanza già acclarata nel 1956 e successivamente sia con gli accordi Dini-Shalgam del 1998 che con quelli SACE-Governo libico del 26 ottobre 2000 con un abbuono sugli indennizzi pagati di oltre 260 milioni di dollari;

che il Comitato Misto italo-libico per i crediti si sarebbe dovuto riunire il 5 novembre scorso a Roma per definire le modalità di pagamento e che l'incontro non è avvenuto per la defezione della delegazione libica;

che dalla riunione del 19 settembre 2001 a Tripoli tale Comitato non si è più riunito e che intanto i libici (con i soldi delle imprese italiane) investono in Italia ed in Europa vedendo salvaguardati i loro diritti,

l'interrogante di sapere:

quali siano i motivi della mancanza di un accordo bilaterale di reciprocità che protegga le aziende italiane che hanno avuto ed hanno rapporti con la Libia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna la convocazione di una nuova riunione del Comitato Misto italo-libico, nel più breve tempo possibile, al fine di definire una volta per tutte le modalità di pagamento dei crediti vantati dalle aziende italiane;

se vi siano ragioni di Stato che impediscano tali mosse da parte del Governo o se non si abbia il coraggio di intervenire per salvaguardare i diritti ed evitare ingiustificati collassi alle piccole e medie imprese italiane;

come il Ministro intenda agire per difendere e tutelare, con tenacia e tempestività, i diritti di tante aziende italiane.

(4-02600)

(4 luglio 2002)

MICHELINI, BETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

dalla fine degli anni '70 e sino ad oggi i pagamenti dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di compagnie e o Enti governativi libici sono bloccati. Il pretesto è stato, secondo il Governo libico, di un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, circostanza già acclarata sia nel 1956 e successivamente con gli accordi Dini-Shalgam del 1998, sia con quelli SACE-Governo libico del 26 ottobre 2000 con un abbuono sugli indennizzi pagati oltre 260 milioni di dollari;

ad oggi rimangono ancora sofferenti i crediti di oltre cento aziende italiane che hanno operato in Libia, ammontanti ad alcune migliaia di miliardi;

nel settembre 2001 si è riunito a Tripoli il Comitato Misto Italo-Libico per i crediti. In quella riunione il Capo della delegazione italiana ha ribadito che la definizione del problema dei crediti era prioritaria a qualsiasi accordo bilaterale; il Capo della delegazione libica ha confermato

che il governo libico era disponibile a pagare tutti quei crediti che risultassero ineccepibili perché confermati da sentenze o dichiarazioni di enti governativi libici e a prendere in considerazione anche la rivalutazione monetaria e gli interessi;

nel febbraio 2002 si sono incontrati il Ministro degli affari esteri *ad interim*, onorevole Silvio Berlusconi, ed il Ministro degli esteri libico, Abdulraahaman Shalgam, e la parte italiana ha nuovamente insistito sulla necessità di definire, entro breve termine, il pagamento dei crediti vantati dalle imprese italiane;

a tutt'oggi nessun pagamento è stato effettuato, né annunciato; al silenzio dei libici si accompagna purtroppo il silenzio delle Istituzioni italiane,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per difendere e tutelare efficacemente i diritti di tante aziende italiane, parte delle quali, a causa di questi mancati pagamenti, rischia il collasso.

(4-02648)

(11 luglio 2002)

RUVOLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

da diversi anni alcune imprese italiane, oltre cento, hanno dei crediti nei confronti della Libia; si tratta di crediti riconosciuti e confermati da Enti e Compagnie governative libiche, alcuni confermati addirittura dalle stesse Corti libiche, derivanti da esportazioni di beni o capitali o da lavori eseguiti da imprese italiane, il cui solo capitale ammonta a circa 800 milioni di dollari;

il Governo libico all'inizio degli anni '80 bloccò i pagamenti alle suddette imprese sostenendo un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, circostanza già accettata nel 1956 e successivamente sia con gli accordi Dini – Shalgam del 1998 che con quelli SACE-Governo libico del 26 ottobre 2000 con un abbuono sugli indennizzi di oltre 260 milioni di dollari;

esiste un Comitato misto italo-libico per i crediti che dovrebbe stabilire le modalità di pagamento, che si è riunito nel settembre del 2001 e che poi non si è più riunito a causa di defezioni della delegazione libica;

la Libia continua ad investire dei capitali sia in Italia che in Europa rendendo così palese il fatto che manca un accordo bilaterale di reciprocità che protegga le aziende italiane che hanno avuto rapporti con la Libia,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire al fine di porre termine a questo contenzioso che sta portando sull'orlo del fallimento tante piccole e medie imprese.

(4-02655)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. (*) – Nel corso degli ultimi anni, la questione del pagamento dei crediti accumulati dalle imprese italiane nei confronti di vari enti pubblici libici ha costituito un elemento centrale delle relazioni italo-libiche.

La lista creditori comprende oggi 107 posizioni tutte regolarmente notificate alle competenti Autorità libiche, per il tramite della nostra Ambasciata a Tripoli. La notifica è stata accompagnata dall'invio della documentazione fornita dalle società interessate a prova del credito vantato. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la documentazione in questione è stata trasmessa alle Autorità libiche così come fornita dalle imprese interessate, in attesa di eventuali osservazioni di parte libica in relazione ai dati in essa contenuti.

In considerazione delle difficoltà incontrate dalle sopracitate imprese creditrici, tra le quali la società «Industria costruzioni meccaniche – San Marco spa» di Lanciano, per ottenere dagli interlocutori libici la piena riconciliazione degli importi in questione, le Autorità italiane hanno proposto la costituzione di un apposito comitato misto, del quale fanno parte anche le associazioni imprenditoriali e i rappresentanti delle imprese creditrici, in particolare l'AIRIL, incaricato di definire l'esatto ammontare dei crediti vantati da ciascuna impresa, i criteri per l'eventuale rivalutazione per interessi, differenze di cambio, ecetera nonché idonee soluzioni ad una vicenda che dura ormai da quasi due decenni.

Nonostante gli sforzi profusi dal Governo italiano, il comitato, che si è riunito, da ultimo, due volte, a Roma e a Tripoli e che ha tenuto la sua ultima riunione nel settembre del 2001, non è finora pervenuto ad una soluzione definitiva.

In quella sede, ha però proceduto ad una prima classificazione dei crediti secondo tre tipologie:

- crediti assistiti da sentenze o lodi arbitrali;
- crediti per i quali sono stati depositati i fondi presso banche commerciali libiche o presso la Banca Centrale libica in attesa dell'autorizzazione al trasferimento del controvalore in valuta;
- crediti notificati dalla parte italiana e non ancora classificati dalle Autorità italiane.

Per quanto riguarda l'importo dei crediti, non ci sono dati condivisi con la parte libica, non essendoci stato ancora alcun esercizio di conciliazione delle cifre. A questo riguardo deve essere tenuto presente che ciascuna società ha adottato criteri diversi per il calcolo degli interessi maturati e per l'applicazione dei tassi di cambio valutari. I crediti in questione, infatti, sono denominati in differenti valute.

Il Governo, tuttavia, non ha tralasciato alcuna occasione di colloquio con la controparte libica per rappresentare la propria preoccupazione per il

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sei interrogazioni sopra riportate.

protrarsi della situazione, rappresentando come il pagamento dei debiti pregressi costituisca la premessa indispensabile per il pieno rilancio delle relazioni economiche bilaterali. Da ultimo, ciò è avvenuto anche in occasione dei colloqui del Presidente del Consiglio nelle sue funzioni di Ministro degli affari esteri e, *ad interim*, con il Ministro degli esteri libico Shalgam (Roma, 26 febbraio).

Nella circostanza, il Ministro ha ricordato al ministro Shalgam la viva aspettativa delle imprese italiane di vedere soddisfatte le loro attese, dopo un così lungo periodo di tempo, sottolineando il positivo impulso che la chiusura della vertenza sui crediti potrà avere, in particolare, sulle prospettive di collaborazione volte alla crescita delle piccole e medie imprese.

Al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni, è stato firmato, già dal dicembre 2000, un Accordo bilaterale per la protezione e promozione degli investimenti, attualmente in attesa di ratifica da parte italiana.

È utile sottolineare che una riunione del comitato tecnico misto si terrà a Tripoli dall'1 al 3 ottobre prossimi. Nell'occasione dovrebbe essere identificata una soluzione globale e definitiva della questione, sulla base di un calendario convenuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(19 settembre 2002)

COMPAGNA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

fra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero, che pure ne hanno entrambi ravvisato l'esigenza da quasi un anno, sembra assistersi ad un palleggiamento di responsabilità sulle modalità ed i tempi di istituzione di una terza sezione di corte d'assise presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;

tale autentico «ping-pong» si incentrerebbe sul fatto che il parere favorevole del C.S.M. sulla richiesta di istituzione della terza sezione non abbia contemplato il contestuale aumento di organico di un presidente di sezione e di un giudice «a latere»;

il «ping-pong» avrebbe a sua volta determinato una sorta di abdicazione, vero e proprio «sur place», a provvedere, come Consiglio Superiore e Ministro si erano impegnati a fare, con provvedimenti di applicazione extra ed endo-distrettuale;

considerato che:

al CSM è stata attivata da quasi un anno la procedura per l'applicazione extradistrettuale di due giudici, ma non se ne è avuto ancora alcun esito;

il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli ha approvato sì l'applicazione extradistrettuale dei due giudici, ma ancora non ne è stato individuato neanche uno;

rilevando come nell'attuale situazione di organico, anche in seguito ai meccanismi delle «incompatibilità», la Presidenza del Tribunale di S. Ma-

ria Capua Vetere non sembra più in grado di costituire tutti i collegi sui tanti processi a carico della «criminalità organizzata», sicchè non è difficile prevedere nei prossimi giorni clamorosi casi di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per far fronte alle incalzanti urgentissime necessità, sopra prospettate, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

(4-00288)

(1° agosto 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il 17 ottobre 2001 si è concluso, con la firma del Presidente della Repubblica del relativo decreto, l'*iter* istitutivo di una terza sezione di corte di assise presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001.

Nelle more della definizione della predetta procedura istitutiva, si è altresì provveduto, con il decreto ministeriale 23 aprile 2001, ad apportare le opportune modifiche alla pianta organica del personale di magistratura dell'ufficio in questione, onde consentire la preventiva assunzione delle determinazioni tabellari ed organizzative necessarie al nuovo assetto.

Con il citato decreto ministeriale, infatti, la pianta organica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata ampliata in ragione di un posto di presidente di sezione ed è stata contestualmente ridotta in ragione di un posto di giudice.

Allo stato, pertanto, la dotazione organica del personale di magistratura del predetto ufficio risulta essere costituita da un Presidente di Tribunale, 9 presidenti di sezione e 75 giudici, per un totale di 85 magistrati.

Al riguardo, si evidenzia che, nel biennio 2000-2001, il citato ufficio giudiziario ha beneficiato di un aumento di complessivi 8 posti di magistrato, 5 dei quali attribuiti anche in funzione delle necessità operative determinate dall'istituzione di una ulteriore sezione in funzione di corte di assise, come evidenziato nelle premesse dei decreti ministeriali 23 luglio e 9 aprile 2001.

In particolare, nelle premesse del predetto decreto 9 aprile 2001 è specificato che, riconosciute le indifferibili necessità operative degli uffici interessati, gli aumenti disposti si configurano sostanzialmente come una anticipata ripartizione delle ulteriori risorse disponibili per effetto della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (recante «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura»), pur non essendo ancora definiti i criteri e i parametri oggettivi cui attenersi nella distribuzione dei posti recati in aumento.

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, nell'esprimere in data 14 giugno 2001 parere favorevole all'istituzione della terza sezione di corte di assise, ha ritenuto esaustive le risorse organiche precedente-

mente assegnate all'ufficio, proprio in considerazione di quanto già disposto con il citato decreto ministeriale.

Peraltro, le necessità operative del tribunale di Santa Maria Capua Vetere potranno essere ulteriormente valutate nel contesto del progetto complessivo di ripartizione nazionale dei 1.000 posti recati in aumento dalla citata legge n. 48 del 2001, alla luce dei criteri e dei parametri oggettivi in corso di definizione e tenuto conto di quanto già disposto con il citato decreto ministeriale 9 aprile 2001.

Per quanto attiene alla situazione del personale di magistratura in servizio presso l'Ufficio, si rappresenta che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, complessivamente, 9 vacanze in organico. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con fax del 21 febbraio 2002, ha pubblicato un posto di presidente di sezione, tre posti di giudice e tre posti di giudice della sezione lavoro.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che ogni determinazione in ordine alla pubblicazione dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari è rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministero della giustizia, ove ne ravvisi l'opportunità, può unicamente sollecitare in tal senso, con richiesta motivata, che, peraltro, non riveste carattere vincolante, lo stesso Consiglio Superiore.

Si deve infine precisare che le due unità di magistrato precedentemente in applicazione presso il medesimo Tribunale, sono rientrate nelle rispettive sedi.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio-Terni, la Comunità Montana Amerino Croce di Serra-Guardea, la Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana- San Venanzo insieme alla ASM di Terni e ad altri enti pubblici e privati si sono riuniti nel consorzio AGESA;

detto Consorzio nasce dall'esigenza di lavorare all'approvvigionamento delle cosiddette biomasse (rami, arbusti, fogliame, specie vegetali varie del sottobosco) per trasformarle in combustibili per la centrale elettrica della Provincia di Terni secondo il progetto della Terni ENA;

il suddetto progetto Terni ENA prevede l'approvvigionamento di una enorme quantità di biomasse (per un quantitativo di 65.000 tonnellate annue) dai boschi adiacenti alla città di Terni, in particolare dalla lecceta sempreverde dei Monti Amerini;

considerato che:

le suddette biomasse costituiscono l'*humus* necessario alla vita degli alberi del bosco e sono fondamentali per la proliferazione di ogni specie vegetale del sottobosco, non ultima quella dei funghi;

il suddetto approvvigionamento rischia di essere fatto attraverso sistemi d'aspirazione che, distruggendo il bosco in quanto tale, annullerebbero lo sforzo perpetuato in questi anni volto alla valorizzazione del territorio dei Colli Amerini dal punto di vista turistico e degli aspetti qualitativi caratterizzanti,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che tipo di rapporto intercorre tra il Ministero dell'ambiente e l'AGESA;

se non sia il caso di verificare con quali mezzi l'AGESA intenda procedere all'approvvigionamento delle biomasse;

se non sia il caso di verificare se il progetto Terni ENA non arrechi danni irreparabili all'ambiente.

(4-01701)

(13 marzo 2002)

CORTIANA. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive. – Premesso che:

la Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio-Terni, la Comunità Montana Amerino Croce di Serra-Guardea, la Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana-San Venanzo hanno dato vita, con il patrocinio della Provincia di Terni e del Ministero dell'ambiente al Consorzio Civita;

detto Consorzio nasce dall'esigenza di lavorare all'approvvigionamento e alla cessione delle cosiddette biomasse (rami, arbusti, foglie, specie vegetali varie del sottobosco) per trasformarle in cippato col quale alimentare inceneritori previsti per enti pubblici non all'interno della Provincia di Terni;

il progetto Terni-ENA prevede l'approvvigionamento di una enorme quantità di biomasse (per un quantitativo di 65.000 tonnellate annue) dai boschi adiacenti alla città di Terni, in particolare dalla lecceta sempreverde dei Monti Amerini;

considerato che:

impressione dello scrivente è che, tramontato il progetto Terni-ENA, si voglia applicare il sistema desueto e antieconomico della creazione di una serie di piccoli inceneritori (ad oggi attuato solo in Paesi in cui la superficie boschiva rappresenta il 75 per cento dell'intero territorio, come Finlandia e Canada);

le suddette biomasse costituiscono l'*humus* necessario alla vita degli alberi del bosco e sono fondamentali per la proliferazione di ogni specie vegetale del sottobosco, non ultima quella dei funghi;

il suddetto approvvigionamento rischia di essere fatto attraverso sifoni d'aspirazione che, distruggendo il bosco in quanto tale, annullerebbero lo sforzo perpetuato dal punto di vista turistico e degli aspetti qualitativi caratterizzanti in questi anni volto alla valorizzazione dei territori compresi nelle suddette Comunità Montane, in particolare in quella dell'Amerino,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che tipo di rapporto intercorra tra il Ministero dell'ambiente e il Consorzio Civita;

se non sia il caso di verificare con quali mezzi le Comunità Montane intendano procedere all'approvvigionamento delle biomasse;

se non sia il caso di verificare se il progetto Terni-ENA non arrechi danni irreparabili alla lecceta umbra.

(4-01767)

(19 marzo 2002)

RISPOSTA. (*) – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione Umbria, si riferisce che nel mese di dicembre 2000 l'AGESA (Agenzia per lo sviluppo dell'energia e la salvaguardia dell'ambiente della Provincia di Terni) e le Comunità Montane del territorio di Terni, la cui collaborazione aveva già consentito di monitorare la disponibilità delle biomasse sull'intero territorio provinciale, hanno tenuto un Convegno dal titolo: «Progetto di fattibilità per l'utilizzo di biomasse ai fini energetici nel bacino provinciale di Terni».

A tal fine era stato predisposto uno studio, sviluppato dall'AGESA e dalle Comunità Montane, per verificare la fattibilità tecnico-economica dell'utilizzo di biomasse per l'alimentazione di singoli impianti di riscaldamento o di piccole reti di riscaldamento.

Lo studio metteva in evidenza l'utilizzo prioritario di biomasse, derivanti dal restauro dei boschi di cippato di legno, di cascami di segheria e non faceva nessuno specifico riferimento alla lecceta sempreverde dei Monti Amerini.

Il regolamento attuativo della legge regionale 19 novembre 2001, n. 26, già preadottato dalla Giunta Regionale di Terni, agli articoli 13 e 17, vieta, nei boschi, l'asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.

La provincia di Terni ha fatto sapere che la ditta Terni ENA Spa risulta iscritta nel Registro provinciale delle imprese esercenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.

Da informazioni assunte dal Ministero per beni e le attività culturali, il Consorzio Civita ha avuto un finanziamento dall'Enea, all'interno dell'Agenda 21 (sviluppo sostenibile), per un progetto che mira solo alla sen-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sibilizzazione di enti pubblici e privati per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

DATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la pagina informativa Televideo RAI ha dato notizia delle inqualificabili frasi del ministro Scajola sul professor Marco Biagi solo domenica 30 giugno alle ore 13,09;

la notizia era stata pubblicata sul «Corriere della Sera» e, con grande evidenza, sul «Sole 24 Ore», nella stessa giornata di domenica 30 giugno 2002;

la frase del ministro Scajola era stata riportata anche dalle principali rassegne stampa radiofoniche in onda la mattina presto;

il ritardo con cui Televideo ha comunicato la notizia non è giustificabile tanto più per le caratteristiche informative del Televideo,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno chiarire chi sia responsabile dell'omissione della notizia;

se non intenda adottare i dovuti provvedimenti, per quanto di competenza, per garantire in futuro una informazione completa e tempestiva.

(4-02594)

(4 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce la materia dei controlli sulla programmazione della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha significato che le dichiarazioni dell'allora Ministro dell'interno onorevole Claudio Scajola hanno dominato il notiziario di Televideo non soltanto dal primo pomeriggio della giornata, ovvero da quando è esploso il «caso Scajola», ma anche durante le giornate di lunedì 1° luglio, martedì 2 luglio, mercoledì 3 luglio e giovedì 4 luglio 2002.

Televideo, ha precisato la RAI, nelle rubriche «Ultim'ora», «In prima» e nella sezione politica, ha dedicato alla vicenda centinaia di pagine fornendo un'informazione ampia e pluralista.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(24 settembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che nel 1997 oltre 900 ettari di bosco tra i comuni di Sellero e Capo di Ponte (Brescia) furono distrutti da un incendio;

che a seguito di tale calamità tutto l'ecosistema della Valle dell'Alione è stato gravemente danneggiato, tanto che ogni benché minima precipitazione atmosferica sulle montagne sovrastanti – spoglie di alberi – cagiona frane e smottamenti a valle con conseguenti ricorrenti pericoli per le cascine isolate e per il centro abitato di Sellero;

che tale situazione di perdurante emergenza richiede interventi urgenti di natura strutturale volti a ripiantare il bosco e ad apprestare opere di raccolta e di imbrigliamento delle acque,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per assicurare un adeguato e razionale governo del territorio nei Comuni suddetti, così gravemente minacciati.

(4-02393)

(12 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, sulla scorta dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, si riferisce che i territori dei comuni di Sellero e Capo di Ponte (Brescia), sono stati ripetutamente interessati da incendi boschivi nel periodo compreso tra febbraio ed aprile 1997. In particolare, sono stati percorsi dal fuoco, nei comuni di Sellero e di Capo di Ponte, rispettivamente 558, 5 e 358 ettari di territorio.

In base a quanto riportato nella scheda informativa per gli interventi urgenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, prodotta dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 800 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, tali eventi hanno ulteriormente aggravato lo stato di dissesto idrogeologico del bacino del Torrente Re (comune di Sellero), riducendo la stabilità dei versanti ed aumentando le infiltrazioni d'acqua nel suolo, sia nella parte montana che nella parte terminale della conoide, in prossimità dell'abitato di Sellero.

Il movimento franoso che interessa la parte alta del bacino del torrente Re (località Zinvil), pur non interessando direttamente gli insediamenti posti a valle, costituisce un grave pericolo in relazione alla mobilitazione di grandi masse detritiche che si trasformano in colate detritiche lungo il corso d'acqua, esse possono raggiungere con veemenza il sottostante abitato di Sellero, ivi comprese le infrastrutture stradali e ferroviarie, ed inoltre ostruire temporaneamente l'alveo, determinando ondate di piena improvvise e sovralluvionamenti.

A seguito di tali condizioni di rischio idrogeologico molto elevato è stata perimetrata in comune di Sellero l'area terminale della conoide del torrente Re, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, articolo 1, comma 1-bis, nell'ambito del Piano Straordinario per le aree rischio idrogeologico

molto elevato, elaborato dall'autorità di bacino del fiume Po ed approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 14/99 del 26 ottobre 1999.

La perimetrazione dell'area a rischio e le relative misure di salvaguardia, sono state inoltre recepite nell'ambiente del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1999 è stato approvato il programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico 1999-2000 della regione Lombardia, finanziato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, articolo 1, comma 2.

Nell'ambito di tale programma, è stato finanziato un intervento in comune di Sellero per la sistemazione idraulica del bacino e per il consolidamento del movimento franoso, per un importo di 1.500 milioni di vecchie lire, tra i vari interventi sono previste sistemazioni forestali per i versanti intensamente danneggiati dagli incendi del 1997.

Ulteriori fondi per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico sono stanziati nelle leggi finanziarie 2001 e 2002, per un importo complessivo pari a circa 278 milioni di euro.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

all'interno del Centro di ricerca ENEA «Casaccia», sito in Roma – località Osteria Nuova, risulta localizzato il più consistente deposito di rifiuti nucleari esistente in Italia;

in tale deposito, sulla base di notizie desunte dalla stampa, risulterebbero ad oggi stoccati 6.270 metri cubi di scorie tossiche, gestite dalla società «Nucleco»;

il Centro ENEA-Casaccia si trova oggi all'interno di un comprensorio densamente popolato, essendo localizzati a ridosso dell'impianto in questione gli insediamenti di Osteria Nuova e di Cesano (Comune di Roma) e l'intero Comune di Anguillara per un totale di circa 30.000 abitanti, peraltro in forte espansione;

la scelta di continuare ad accumulare rifiuti nucleari all'interno di un'area così densamente urbanizzata appare in contrasto con elementari principi di precauzione e con gli indirizzi in materia di stoccaggio, anche temporaneo, dei rifiuti radioattivi;

non è ad oggi pervenuta agli enti locali competenti alcuna comunicazione in materia di piani di sicurezza ordinari ed in caso di incidente a tutela della popolazione residente e degli addetti al Centro ENEA;

non risultano comunicati alle autorità locali le risultanze del necessario monitoraggio ambientale sullo stato del deposito di rifiuti nucleari e delle aree contermini;

a ridosso del Centro ENEA è inoltre localizzato il Centro Trasmissioni della Radio Vaticana, con il conseguente ulteriore impatto ambientale sulla popolazione residente,

si chiede di conoscere:

in dettaglio, la situazione del deposito di rifiuti nucleari sito all'interno del Centro ENEA-Casaccia in ordine alla quantità e alla tipologia dei rifiuti stoccati, alle modalità attuali di gestione e di trasporto delle scorie ed alle autorizzazioni vigenti;

quali misure di sicurezza risultino adottate, in via ordinaria e nell'eventualità di incidente o attentato, a tutela della popolazione residente nelle immediate vicinanze e del personale ENEA che opera nel Centro in questione;

le risultanze di eventuali monitoraggi effettuati dai competenti servizi ambientali e sanitari sul deposito e sulle aree limitrofe;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, nelle more del reperimento a livello nazionale di impianti idonei per lo stoccaggio definitivo, disporre comunque la delocalizzazione del deposito in questione, stante la totale inidoneità del sito attuale, ormai circondato da insediamenti abitativi di rilevanti dimensioni e da arterie stradali ad alta densità di traffico.

(4-01893)

(2 aprile 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il Complesso per il trattamento condizionamento deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia a Roma, si riferisce che l'esercizio dello stesso è regolato da 11 decreti autorizzativi del Ministero delle attività produttive.

È attualmente in corso un'istruttoria finalizzata all'emissione, ai sensi della nuova norma, di un solo decreto autorizzativo che raccolga in un unico atto i precedenti. La nuova autorizzazione avrà come allegato un corpo prescrittivo revisionato che fisserà, tra l'altro, i limiti massimi di detenzione di rifiuti radioattivi per il deposito.

Sulla base dei decreti di cui sopra, l'autorizzazione prevedeva solo il coinvolgimento di Amministrazioni centrali, mentre la nuova norma, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 230 del 1995, prevede anche il parere della regione.

Gli aspetti associati alla protezione dei lavoratori sono regolati da specifiche norme del decreto di cui sopra. Per quanto riguarda i dispositivi di intervento in caso di una emergenza, si rileva che il Complesso è inserito all'interno del Centro della Casaccia, ove sono localizzati altri impianti nucleari, in particolare due reattori di ricerca ed un laboratorio per la fabbricazione di combustibile nucleare, che comportano per l'intero

centro la predisposizione di uno specifico piano di emergenza che viene periodicamente aggiornato.

Il monitoraggio ambientale è svolto dalle strutture del Centro sulla base di un apposito piano di sorveglianza che prevede il controllo periodico di matrici ambientali nel Centro stesso. Infine, gli scarichi liquidi, radioattivi e non, avvengono, su indicazione della Provincia, in un unico punto di immissione all'ambiente; la ASL e la Provincia stessa provvedono a presenziare con proprio personale allo scarico stesso.

Per quanto riguarda le quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati, allo stato, presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente Dipartimento Rischio Nucleare e Radiologico, risultano presenti nel Complesso rifiuti radioattivi, in parte nella misura del 60 per cento già condizionati, per un totale di circa 6.200 metri cubi, con un contenuto di radioattività di circa 700 TBq. Di questi circa 2.500 metri cubi sono rifiuti derivanti da usi medici, con circa 1.000 metri cubi contenenti isotopi radioattivi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni. La quasi totalità della radioattività (99.5 per cento) è concentrata in circa 400 metri cubi di rifiuti costituiti da aghi di radio condizionati, un tempo impiegati in terapia medica, da sorgenti esaurite mantenute nei contenitori metallici schermanti, provenienti da usi medici e industriali. La raccolta degli aghi di radio, da parte dell'ENEA, è stata oggetto di specifiche campagne svolte su richiesta del Ministero della salute. In maniera analoga, la custodia di sorgenti radioattive presso il deposito è stata in più occasioni richiesta dalla magistratura.

Pur concordando pienamente sull'opportunità che i rifiuti radioattivi presenti sul sito della Casaccia vengano quanto prima trasferiti in una struttura idonea al deposito di lungo termine, si ritiene difficilmente attuabile ogni soluzione di delocalizzazione al di fuori del trasferimento dei rifiuti stessi nel sito nazionale che dovrà essere individuato.

Per questi motivi si sottolinea l'urgenza di tale individuazione e realizzazione di un deposito rispondente a tutti i più aggiornati standard di sicurezza. Tale opera è tra l'altro indispensabile per poter concretamente procedere alla disattivazione di tutti gli impianti nucleari esistenti, sino al rilascio dei loro siti, esenti da vincoli di natura radiologica.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, DE RIGO, CARRARA, PASINATO, SAMBIN, TREDESE, MAINARDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nei primi giorni del prossimo mese di giugno l'ANAS provvederà a far eseguire dei lavori di straordinaria manutenzione al ponte della «Vittoria» sul fiume Piave, ponte situato nella strada statale n. 14 tra Venezia

e Trieste, precisamente tra i Comuni di San Donà di Piave e Musile di Piave;

detti lavori consistono nella sostituzione dei giunti di congiunzione delle varie arcate del ponte stesso e per la loro posa in opera è necessaria la chiusura totale della sede stradale nei due sensi di marcia;

detta chiusura comporterà, di fatto, l'isolamento del Comune di Musile di Piave da San Donà con notevoli disagi per la popolazione di quel Comune che in grande quantità si reca giornalmente, per motivi di lavoro, di studio e di svago, nel Comune di San Donà;

i tempi d'esecuzione dei lavori stessi sono stati calcolati in circa 15 giorni lavorativi;

l'arteria stradale interessata è la strada statale n. 14, strada di fondamentale importanza per la già disastrosa e collassata viabilità del Veneto Orientale e del Sandonatese in particolare;

rilevato che:

nonostante si stiano predisponendo misure atte ad alleviare il più possibile i disagi che inevitabilmente tale intervento procurerà permane una situazione di notevole difficoltà per l'assenza di soluzioni transitorie alternative programmate;

le Amministrazioni Comunali e Provinciale interessate non risultano emergere e farsi carico dei disagi e delle emergenze conseguenti alla chiusura del ponte;

constatato che la viabilità alternativa, non solo per le popolazioni residenti, ma per l'intera utenza di trasferimento (sul ponte transitano parecchie migliaia di automezzi al giorno) dovrà essere dirottata sul ponte di Eraclea (distante oltre 10 Km) e, per il traffico minore, su un ponte di barche a pagamento sito tra i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, con tempi di percorrenza notevoli,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, di concerto con le varie Amministrazioni Comunali locali, per:

predisporre tutti i necessari provvedimenti al fine di rendere il disagio il minore possibile;

attivare opportune iniziative in modo tale che si possa garantire la massima sicurezza ed il tempestivo intervento in caso di necessità e di urgenze di qualsiasi tipo;

realizzare un ponte provvisorio, d'intesa eventualmente con le Forze Armate, che, come in altre occasioni sperimentato, permetta la continuità del traffico di collegamento tra i Comuni interessati.

(4-02255)

(29 maggio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS – Ente nazionale per le strade – interessato al riguardo, fa presente che i lavori di sostituzione dei giunti di congiunzione delle varie arcate del ponte della «Vittoria» sul fiume Piave, situato lungo la statale n.14 tra Ve-

nezia e Mestre, sono terminati e che, pertanto, il ponte è stato aperto al traffico il 15 giugno scorso alla presenza delle Autorità locali.

Il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti

MARTINAT

(20 settembre 2002)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso: che con interrogazioni 4-20844 e 3-04030 del 19 ottobre 2000 e 4-22026 del 31 gennaio 2001, l'interrogante chiedeva ai Ministri del precedente Governo di conoscere se l'acquisto dei suoli della ex Kerasaw siti a Portici (Napoli) da parte dell'amministrazione comunale di Portici era avvenuto con la consapevolezza che gli stessi erano di proprietà di una società i cui titolari erano incorsi in «disavventure giudiziarie»;

che da altri inquietanti episodi riportati nelle interrogazioni di cui sopra si deduceva un assoluto dispregio alle leggi vigenti da parte dell'amministrazione comunale di Portici;

che la intoccabilità ed immunità del sindaco e della sua amministrazione da adito a forti critiche dell'opposizione e dei cittadini porticesi, l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo:

se risulti che indagini svolte dai carabinieri di Castel di Cisterna Comando provinciale di Napoli, Gruppo 2 con relativo dossier sulle illegalità si trovino nelle mani di due magistrati napoletani;

i motivi dei tempi lunghi per gli adempimenti connessi ad eventuali reati riscontrati;

i motivi per cui il nucleo operativo dei carabinieri di Castel Cisterna composto da 11 unità ed addetti alle indagini sui reati contro la Pubblica Amministrazione con importanti indagini espletate e risolte, vedi amministrazione comunale di Pompei, è stato ridotto ad appena due unità.

(4-00084)

(21 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il sindaco di Portici Spedaliero Leopoldo è indagato per i reati di cui agli articoli 323, 319 e 321 del codice penale e all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione all'acquisto dell'area industriale dimessa ex Kerasav da parte del comune di Portici dalla proprietaria società MASADA appartenente alla famiglia Sorrentino. A seguito della consulenza tecnica espletata circa il valore dell'area e delle indagini svolte dai Carabinieri di Castello di Cisterna si prevede la prossima definizione del procedimento, attualmente in fase di indagini preliminari.

Sulla base di un esposto a firma del dottor Fabio Vitale, coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, concernente sempre l'acquisto dell'area ex Kerasav e la presenza di amianto all'interno di essa, è stato avviato

un altro procedimento penale, anch'esso attualmente in fase di indagini preliminari.

Un ulteriore procedimento penale, avente ad oggetto altri fatti sempre connessi alla ex Kerasav, ma anche altre attività dell'amministrazione comunale di Portici, ha avuto origine da un esposto presentato da Ferdinando Formicola.

Il dottor Luigi Gay sostituto procuratore al quale è stato delegato quest'ultimo procedimento, a seguito di alcune informative dei Carabinieri di Castello di Cisterna, ha conferito in data 26 marzo 2001, un incarico peritale diretto a verificare le procedure di affidamento, gestione, liquidazione e pagamento dei corrispettivi di alcuni appalti pubblici del Comune di Portici (refezione scolastica, lavori di somma urgenza presso alcune scuole comunali) e di acquisto dell'area ex Kerasav.

La consulenza tecnica che, a causa di difficoltà nell'acquisizione della documentazione, ha dovuto avere alcune proroghe, è stata depositata in data 24 maggio 2002 ed è in corso di valutazione.

In data 10 giugno 2002 è stata conferita delega ai Carabinieri di Portici per la verifica dei motivi della mancanza di documentazione utile al consulente tecnico.

Ulteriori informative dei Carabinieri elaborate a seguito delle denunce del consigliere comunale Carlo Aveta e dell'architetto Cinzia Martiello sono state fornite al dottor Gay con riguardo ad episodi di irregolarità amministrative ed alla presenza di amianto nell'area ex Kerasav. Attualmente, quindi, mentre si attende dall'ufficio competente un parere sulla congruità del prezzo pagato dal Comune di Portici per l'acquisto della predetta area, le indagini preliminari sono ancora in corso.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da una attenta verifica dei comportamenti di esponenti di vertice degli uffici giudiziari napoletani e di alcuni dei componenti degli uffici medesimi si appalesano incontestabili alcune circostanze di fatto innegabilmente meritevoli degli opportuni approfondimenti istruttori;

che ci si intende, anzitutto, riferire al documento firmato da alcuni degli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, documento attraverso il quale gli autori hanno inteso segnalare ai colleghi dell'ufficio quelle che hanno ritenuto essere particolari situazioni verificatesi nell'ambito di «attività di autorizzazione e proroga di intercettazioni telefoniche»;

che vale la pena segnalare come davvero meritevole di ogni attenta considerazione, si appalesi la circostanza per la quale la segnalazione di asserite anomalie dell'attività dell'organo del pubblico ministero, lungi dall'essere evidenziata nel luogo a ciò naturalmente e fisiologicamente de-

putato (ossia il provvedimento giudiziario), avviene attraverso un comunicato che, secondo uno stile per così dire «antagonistico», viene in ultima analisi a individuare nell'ufficio del pubblico ministero non già una delle parti portatrici di uno degli interessi rispetto al cui conflitto con quello correlato alla parte privata si determina la necessità di intervento della giurisdizione ma il soggetto passivo di veri e propri insegnamenti «ammontori», diretti ad evitare il reiterare di comportamenti sgraditi, alla stregua dell'indicazione predeterminata di un modello per così dire «universale» di un comportamento corretto, sulla base di principi propri del bagaglio tecnico-scientifico o di sensibilità socio-culturale degli scriventi;

che, infatti, al senso dell'allegazione di provvedimenti in precedenza emessi si correla l'idea dell'organizzazione di un incontro, «a fine del periodo feriale, per discutere dei modi di ovviare a tale tipo di situazioni». Senonché, a fronte di un modello «universale» ed «eterodot» di amministrazione della giustizia, il nostro legislatore costituzionale ha invece prescelto di individuare, allo scopo di garantire il principio della soggezione del giudice solo alla legge quale baluardo della sua indipendenza, un sistema del quale anche rispetto alle decisioni della Suprema Corte non è dato individuare alcuna vincolatività del precedente, rimarcandosi, quindi, l'assoluta differenza rispetto a quei modelli processuali improntati allo *stare decisis*;

che quanto sopra evidenziato si appalesa del resto vieppiù meritevole di attenzione, ove si abbia a considerare come si abbia riferimento, nel caso di specie, a materia correlabile all'eversione e ai reati che alla medesima fanno capo, materia evidentemente di estrema delicatezza, rispetto alla quale, quindi, ancor più pernicioso si dimostra la pretesa di identificare una linea di condotta unica della giurisdizione di indagine, soprattutto quando, come nel caso di specie, la medesima linea si attesta nel senso di impedire lo sviluppo di un fondamentale mezzo di investigazione;

che la sconcertante e richiamata pretesa degli esponenti dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari si accompagna, così da palesare la necessità di verifica diretta ad accertarne la effettiva esistenza, a quelle che si appalesano come vere e proprie violazioni deontologiche e, addirittura, di rango penale;

che alla nota più volte richiamata a firma degli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari si accompagna, così come evidenziato nella nota medesima, l'allegazione dei provvedimenti ritenuti meritevoli di censura, allegazione che ha illegittimamente consentito la conoscenza dell'esistenza delle indagini preliminari, del tipo di reato rispetto al quale si indaga, della generalità degli indagati, a soggetti non ricomprendibili tra quelli cui, eccezionalmente, bilanciando tra diritto di informazione del soggetto passivo dell'accertamento penale e esigenza di segretezza correlata allo sviluppo dell'investigazione, la legge, nei soli casi e modi espressamente previsti dalla legge, consente di accedere a tale tipo d'informazione. In altri termini si è consentito, in violazione del combinato disposto degli artt. 116 e 329 del codice di procedura penale, l'accesso a dati indubbiamente segreti (laddove tale segretezza viene a corre-

larsi ad esigenze di un efficace svolgimento dell'attività di investigazione in relazione a ipotesi di reato particolarmente gravi per la sicurezza delle istituzioni democratiche) a soggetti affatto estranei al procedimento (tali sono gli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari non esercitanti alcuna funzione rispetto ai fatti per cui si procede) e assolutamente non legittimati alla conoscenza degli atti;

che rispetto alla situazione ora evocata certamente non assurdo appare, dal punto di vista della caratterizzazione giuridica della fattispecie, anche il richiamo alla figura della rilevazione del segreto di ufficio di cui all'art. 326 del codice penale, essendosi peraltro determinata una indebita «pubblicizzazione», addirittura per il tramite degli organi di informazione, di notizie segrete, a detrimento dell'investigazione e con oggettivo vantaggio dei soggetti passivi dell'accertamento giudiziario;

che meritevole di ogni approfondimento si caratterizza la questione correlata alla formazione, per il biennio 1999-2001, delle tabelle per l'assegnazione degli affari penali alle diverse sezioni del tribunale di Napoli. In particolare, giova anzitutto rilevare come alla stregua della proposta formulata dal Presidente del tribunale, in ragione della sua accettazione ad opera del Consiglio Giudiziario e della successiva ratifica ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura, si sia determinata, appunto per quanto relativo alla individuazione dei criteri per la ripartizione degli affari tra le diverse sezioni penali del tribunale, la scelta della semispecializzazione delle singole sezioni, scelta in base alla quale, con l'eccezione di alcuni reati, alcuni dei quali di assai scarsa rilevanza percentuale (reati contro la personalità dello Stato, contro il sentimento religioso), ciascuna sezione è chiamata ad occuparsi solo di alcune determinate materie;

che rispetto a tale scelta appare opportuno interrogarsi sulla possibilità di ritenere effettivamente rispettato il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Ciò, peraltro, avendo riferimento alle puntuali osservazioni sviluppate, all'esito di apposito approfondimento commissionato ad uno specialista di diritto costituzionale dalla Camera penale di Napoli, rilievi alla stregua dei quali è possibile rilevare:

a) che la scelta della semispecializzazione non si correla ad alcuna fonte normativa di rango primario;

b) che non si rinvencono esperienze similari di tale rilevanza nella storia del tribunale di Napoli;

c) che, evocando il risultato di una migliore gestione del processo da parte dell'ufficio della procura (i cui esponenti sarebbero facilitati nel seguire anche in dibattimento la vicenda iniziata con lo sviluppo delle indagini preliminari), vengono sostanzialmente a misconoscersi le esigenze, ugualmente meritevoli di tutela, di trasparenza e garanzia;

d) che il sistema adottato si caratterizza per la tendenza alla creazione di sottogiurisdizioni «speciali», cui si correla, ciascuna, una propria Procura e ciò nell'ambito di un ordinamento caratterizzato da comunanza di concorso e di carriera;

e) che il correlarsi di tale sistema a meccanismi di controllo caratterizzati dall'esercizio di poteri dei presidenti di sezione nell'ambito di

riunioni periodiche, in cui si dibatte sulle diverse soluzioni assunte dai componenti della sezione, allo scopo di addivenire a uniformità di orientamento, viene a determinare il rischio (peraltro assai somigliante a certezza) di una rigida cristallizzazione degli orientamenti, cristallizzazione ancora più preoccupante in ragione della già ricordata correlazione dei giudici agli stessi pubblici ministeri. Tratterebbesi, in ultima analisi, di incontri aventi inammissibilmente un fine «didattico-rieducativo», questo sì davvero incompatibile con i principi di indipendenza e imparzialità della giurisdizione;

f) che davvero singolare e meritevole dei più opportuni approfondimenti investigativi si appalesa la modalità di assegnazione delle materie alle diverse sezioni, laddove si è assistito alla combinazione di un sistema di richiesta e successiva estrazione, sistema che, oltre a sostituirsi a quello originariamente previsto dall'ufficio di Presidenza con la nota del 22 aprile 1999, risulta francamente porsi in palese contrasto con il principio costituzionale del divieto di distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. In ogni caso, in ragione di tale sistema, materie di estrema delicatezza risultano assegnate a sezioni chiaramente «orientate» nella loro composizione. Si consideri, significativamente, l'assegnazione dei reati contro la pubblica amministrazione alla sezione XI, composta per la quasi totalità di esponenti di «Magistratura Democratica», circostanza, questa ora evocata, ancora più significativa, ove si tenga presente che il modulo organizzativo ora descritto risulta essere stato principalmente predisposto da un magistrato esponente di «Magistratura democratica»,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno adottare, nell'ambito delle proprie competenze, previo espletamento degli opportuni approfondimenti investigativi, dei provvedimenti idonei al ripristino di una situazione di piena legalità rispetto alle situazioni descritte.

(4-00939)

(21 novembre)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si premette che è stata data risposta nella seduta della Camera dei deputati del 10 ottobre 2001 all'interrogazione a risposta immediata 3-00291 dell'onorevole Leone, di analogo contenuto. Deve, inoltre, essere fatto presente che dalla lettura dei provvedimenti dei Giudici per le indagini preliminari, invero non tutti di rigetto, è emerso che le motivazioni alla base del diniego a proseguire con le operazioni di intercettazione apparivano strettamente tecniche, facendosi in esse riferimento alla mancanza di elementi idonei a giustificare la proroga delle operazioni di intercettazione e, in particolare, di elementi atti a suffragare l'originaria ipotesi accusatoria di associazione sovversiva, prevista dall'articolo 270 del codice penale.

Il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, faceva rilevare nel provvedimento che dalle trascrizioni delle telefonate allegate alla richiesta del Pubblico ministero non emergevano quegli elementi enu-

creati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione idonei a suffragare l'ipotesi prevista e punita dall'articolo 270 del codice penale.

Si evidenziava, infatti, la volontà di porre in essere delle proteste (si legge: «probabilmente per alcuni con forme estreme»), ma non vi era traccia del fine specifico di sovvertire l'assetto democratico dello Stato.

Ma vi è di più: infatti, prosegue il GIP, «l'internazionalizzazione del movimento segnalata proprio dalla DIGOS nell'originaria informativa di reato e le sue finalità transnazionali fa escludere la sussistenza anche di sufficienti indizi del reato per cui si procede, il quale ha, quali suoi elementi costitutivi, la territorialità dell'associazione sovversiva ed un fine nazionale ben preciso (l'assetto costituzionale). Dunque, l'eventuale organizzazione di scontri con le forze dell'ordine o il tentativo di impedire la riunione dei Capi di Stato a Genova (ove risultino provati) non concretizzano in alcun modo il reato *de quo*».

In seguito a tale rigetto, in data 19 luglio 2001, l'Ufficio requirente riproponeva la richiesta di proroga delle intercettazioni, considerando del «tutto inconferenti le osservazioni del GIP sulla configurabilità del delitto di cui all'articolo 270 del codice penale», argomentando che, da un lato, «l'organizzazione di frange violente nella partecipazione alla manifestazione contro la globalizzazione è esplicazione dell'associazione finalizzata a sovvertire violentemente l'ordinamento economico nelle sue articolazioni» e, dall'altro, che «il mezzo di ricerca della prova deve essere autorizzato valutando il quadro rappresentato nel suo complesso (...)».

Sotto tale profilo il competente Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha rilevato che il reato in esame richiede – secondo la costante e pacifica giurisprudenza – il cosiddetto «dolo specifico», ossia il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale, e questo anche nel caso in cui vi sia la mera possibilità che un simile evento si possa verificare (trattasi dei cosiddetti «reati di pericolo»).

Pertanto le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari, volte a rigettare le richieste dell'Ufficio della Procura, appaiono non solo tecnicamente corrette, ma legittime, atteso che – qualora il GIP avesse autorizzato le proroghe delle intercettazioni telefoniche – sarebbe incorso in un errore tale da rendere le stesse intercettazioni inutilizzabili.

Appare, inoltre, opportuno segnalare che l'attività della Procura della Repubblica di Napoli si è estrinsecata anche – dopo i formali provvedimenti di rigetto di cui si è già parlato – nell'iscrizione di nuovi ed autonomi procedimenti e nel richiedere le intercettazioni sulle stesse utenze ed a carico delle medesime persone coinvolte nell'indagine originaria, intercettazioni in ordine alle quali l'Ufficio del GIP si era già pronunciato negativamente.

Tale circostanza è stata segnalata da alcuni GIP ai colleghi dell'ufficio attraverso una nota interna, contenente, tra l'altro, copie di provvedimenti da utilizzare nel caso di analoghe e reiterate richieste di uguale tenore, peraltro individuate per mero caso.

Trattasi, dunque, di una strategia volta soltanto a contrastare il tentativo della Procura di aggirare gli ostacoli frapposti – alla stregua di valutazioni semmai opinabili, ma strettamente tecniche – dai Giudici per le indagini preliminari.

Appare, poi, del tutto fuorviante l'accento all'articolo 326 del codice penale, laddove si deve tener conto che gli atti della Procura allegati ai provvedimenti del GIP hanno avuto solo una diffusione interna all'Ufficio e non sono stati oggetto di alcuna diffusione se non all'interno di quell'Ufficio.

La diffusione delle notizie alla stampa merita un discorso a parte, atteso che non è dato sapere chi vi abbia provveduto e cosa sia stato effettivamente trasmesso.

Per quanto riguarda la cosiddetta «specializzazione» delle Sezioni penali del Tribunale di Napoli, si osserva che – a parte l'ovvia considerazione che si tratta di un sistema già approvato e praticato nell'esperienza acquisita nell'anno precedente – il tenore dell'interrogazione, nella quale si avanzano sospetti, peraltro generici, non consente di individuare i casi nei quali il sistema di assegnazioni previsto non è stato rispettato.

Alla stregua delle osservazioni svolte, allo stato non pare che vi siano margini per promuovere qualsivoglia iniziativa di carattere disciplinare, pur se appare opportuno continuare a seguire i procedimenti in corso onde analizzare, al loro esito, eventuali nuovi e/o diversi profili che dovessero emergere.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che il comune di Napoli tra le opere in *project financing* messe a gara, aveva individuato l'area della Selva e le vecchie cave di tufo di Chiaiano (Napoli), di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, da destinare a parco per il tempo libero, attività sportive, ai giochi dei bambini;

che il recupero e la ricomposizione ambientale della cava tufacea dismessa sita in Napoli, località Camaldoli, Sezione Chiaiano, prevedono il riempimento del vuoto di cava mediante smaltimento diretto dei rifiuti prodotti in Campania, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per i quali non sono possibili operazioni di trattamento e riciclaggio, smaltimento dei residui di trattamento e riciclaggio dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi in edilizia;

che la società FIBE, concessionaria della Regione Campania, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, avrebbe acquistato 3 cave da utilizzare per il deposito del predetto materiale;

che i cittadini di Chiaiano sono vivamente preoccupati dalle voci allarmanti che circolano sulla destinazione d'uso delle cave e dei materiali che dovranno essere sversati nelle cave;

che lo stesso consiglio circoscrizionale di Chiaiano riunitosi in seduta permanente ha chiesto al sindaco di Napoli risposte chiare ed esauritive circa la destinazione d'uso delle cave del territorio di Chiaiano;

che i timori e l'allarme generatosi trova riscontri per il mancato decollo delle opere in *project financing* da affidare a privati imprenditori interessati agli interventi,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nelle cave in località Chiaiano vengono sversati rifiuti non sottoposti a trattamento e di elevato rischio ambientale;

se non si intenda disporre una verifica per accertare gli intendimenti della società FIBE concessionaria della Regione Campania sull'utilizzo delle cave del territorio di Chiaiano;

se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre oculte indagini per verificare se nella vicenda siano esclusi collegamenti con la camorra, da sempre pregnante sul territorio e notevolmente presente nel settore dei rifiuti.

(4-01246)

(23 gennaio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante e sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Prefettura di Napoli, si fa presente che nella zona di Chiaiano, in provincia di Napoli, sono ubicate varie cave per l'estrazione di tufo, di cui alcune tuttora funzionanti.

Con l'ordinanza n. 016 del 27 aprile 1999, il Presidente *pro-tempore* della Regione Campania-Commissario per l'emergenza rifiuti, ha assegnato alla Soc. FIBE Spa, concessionaria della Regione Campania per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, quattro cave tufacee dismesse per una superficie totale di 199.000 mq., ubicate a Napoli, circoscrizione Chiaiano.

Secondo un progetto presentato dalla FIBE, tali cave sono da destinare per trent'anni a deposito di stoccaggio di frazioni organiche stabilizzate e sovvalli provenienti dagli impianti di CDR di Giugliano e Caivano, con la contestuale riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito di Chiaiano.

Tale progetto è stato sottoposto ad un Comitato Tecnico appositamente costituito con ordinanza n. 212/2000 presso la Struttura Commissariale. Il suddetto Comitato, in una riunione del 5 luglio 2001, rilevava che «sotto gli aspetti presi in considerazione, il progetto considerato fornisce ampie cautele »

Attualmente tre delle suddette cave sono state acquistate ed una locata dalla FIBE Spa, che non ha ancora avviato alcuna operazione di sversamento.

Alla scadenza prevista dei trent'anni, le cave saranno trasformate in parco sulla base di un progetto previsto dal Comune di Napoli in attesa del rilascio delle dovute autorizzazioni

Inoltre, la Questura di Napoli ha riferito che dall'incessante attività investigativa svolta in ordine alle gare di appalto per lo smaltimento dei rifiuti in questione, non è emerso l'interessamento delle organizzazioni criminali locali.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

FLORINO – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'incendio scoppiato otto giorni fa alla «Torre B» nella cittadella giudiziaria di Napoli ha costretto il presidente del Tribunale di Napoli a sospendere *sine die* tutte le attività, in particolare quelle dell'ufficio Gip e del tribunale del riesame;

che per gli effetti devastanti dell'incendio saltano 150 processi al giorno, alcuni rilevanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per far svolgere comunque le attività sospese in altre strutture;

se non intenda scongiurare la paralisi dei procedimenti auspicata dai tanti complici della criminalità annidati nelle istituzioni e disporre *ad horas* una indagine del Ministero sulle effettive cause e/o effetti del rogo.

(4-01439)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'incendio sviluppatosi alle ore 20.30 del 4 febbraio 2002 all'interno della Torre B del Nuovo Palazzo di giustizia di Napoli è tuttora oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 508071/02 mod. 44.

La Torre B, composta da 21 piani, ospita nei propri locali gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale (GIP e Sezioni Penali).

I locali in cui si propagò l'incendio sono assegnati alla sezione del Riesame del Tribunale di Napoli.

Per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità e di tutela della attività istruttoria, furono emessi nella stessa notte del 5 febbraio alle ore 3,20 ed alle 4 decreto di sequestro probatorio e decreto di interdizione a firma dei magistrati della Procura della Repubblica.

Sempre in data 5 febbraio 2002 fu emesso un decreto a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale con il quale venivano confermate le decisioni adottate nel decreto urgente

emesso dalla Procura della Repubblica e contestualmente sospese le udienze fino al 9 febbraio 2002. Con lo stesso decreto veniva disposta la istituzione di presidi per gli atti urgenti, allocandoli in altre zone della struttura. Si provvedeva, poi, ad emettere decreto di autorizzazione all'immediata esecuzione dei lavori di puntellamento revocando l'interdizione all'accesso per il tempo strettamente necessario da parte della Procura della Repubblica e si concordava tra i capi degli Uffici di richiedere relazione per le opere a farsi e le struttura da transennare. La relazione tecnica pervenne in data 7 febbraio 2002.

In data 9 febbraio 2002 con decreto a firma congiunta del Procuratore Generale e del Presidente della Corte di Appello fu disposta la revoca della sospensione delle udienze. Nella stessa data il Presidente del Tribunale emetteva un decreto avente analogo contenuto.

L'11 febbraio 2002, il Presidente del Tribunale emetteva un nuovo decreto di sospensione *sine die* delle udienze, disponendo però il 14 febbraio 2002 l'immediata ripresa della ordinaria attività giudiziaria nel settore penale.

Infine, il Procuratore Generale, in data 15 febbraio 2002, disponeva la revoca dell'interdizione al pubblico della Torre B, fermo restando il divieto di accesso per tutti alle zone sottoposte al sequestro probatorio ed a quelle interdette dai tecnici per i lavori in corso.

Considerata la brevità della sospensione dell'attività giurisdizionale e la ripristinata accessibilità della Torre B, non si ritiene che vi sia stata una paralisi dei procedimenti, mentre per quanto concerne le cause del rogo, le attività di indagine condotte dalla Procura della Repubblica di Napoli sono, come sopra riferito, attualmente in corso.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso:

che il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato l'area dove sorge un pozzo per la raccolta dei rifiuti organici e denunciato il Direttore dell'Oasi WWF della riserva degli Astroni di Napoli;

che gli «ambientalisti» versavano sul suolo dell'oasi le acque nere che si accumulavano nella vasca biologica scaricando tra la vegetazione, quando il livello di melma era diventato troppo alto;

che l'inquietante episodio dimostra una gestione del Parco degli Astroni singolare e sconcertante né le giustificazioni addotte assolvono e attutiscono le responsabilità dell'inquinamento;

che l'episodio impone una verifica sulla gestione dei Parchi, affidata ad associazioni varie e a costellazioni di sigle di quel variopinto mondo pseudo-ambientalista,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare sulla vicenda del Parco degli Astroni di Napoli;

se non ritenga di predisporre una accurata indagine sui tanti parchi ed oasi di verde patrimonio pubblico, ma gestiti privatisticamente da varie associazioni.

(4-02691)

(18 luglio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente lo sversamento di acque reflue all'interno della Riserva naturale statale «Cratere degli Astroni», si riferisce che detta riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente n. 422 del 24 luglio 1987, è affidata in gestione all'Associazione WWF.

In merito allo specifico problema dello sversamento di acque reflue, sono state chieste delucidazioni sia al WWF che al Corpo Forestale dello Stato.

L'Associazione ambientalista, nella relazione di risposta, ha evidenziato la natura eccezionale dell'evento affermando che lo svuotamento della vasca biologica viene effettuato periodicamente da una ditta autorizzata.

Il Corpo Forestale dello Stato ha confermato il sequestro dell'area ove è avvenuto lo scarico dei liquami, rappresentando che è stato istruito un procedimento penale a carico del responsabile del WWF per la riserva e che le indagini della Magistratura sono ancora in corso.

Poiché, come già detto, le indagini della Magistratura sono ancora in essere, non si prevede, al momento, l'emanazione di alcun provvedimento.

Tra le aree naturali protette nazionali, su cui questo Dicastero ha potestà di vigilanza ai sensi della legge n. 349 del 1991, le uniche gestite da associazioni ambientaliste, oltre alla riserva in questione, sono le riserve naturali statali Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente e Le Cetine, affidate al WWF a seguito dei decreti istitutivi emanati a suo tempo dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Questa Amministrazione ha richiesto al WWF, nella sua qualità di ente gestore delle suddette riserve, una relazione illustrativa annuale degli interventi e delle attività svolte, nonché la relazione del piano di gestione e del relativo regolamento attuativo di ciascuna riserva conformemente a quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991.

Dall'esame di tale relazione non sono emerse problematiche gestionali tali da motivare indagini ispettive da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Posto che:

a ben cinque anni dalla morte di tre lavoratori dipendenti della ditta olandese Strukuton mentre erano intenti ad attività di manutenzione su di una tratta ferroviaria in località Cittanova di Modena, non solo non è stata ancora resa giustizia, bensì, per la seconda volta, nei giorni scorsi, il giudice del Tribunale di Modena ha richiesto di rifare il processo ritenendo necessario che il pubblico ministero proceda a riformulare i capi di imputazione poiché ritenuti troppo generici, privi delle qualifiche formali degli imputati e della citazione puntuale della documentazione (legge, contratti, accordi, eccetera) dalla quale si possano evincere con certezza le loro responsabilità;

la decisione del giudice, assunta in accoglimento delle richieste degli avvocati difensori dei tre imputati, ha suscitato diffuso sconcerto e non solo in ambienti sindacali, sia per l'emergere di così gravi errori, probabilmente compiuti nel corso delle istruttorie precedenti, che per la assai probabile eventualità che il passare del tempo e la possibile prescrizione dei reati, possano comportare che del processo non si faccia più far nulla,

nella conferma dell'autonomia della magistratura e dell'indipendenza del giudice, valori tutelati dalla Costituzione, si chiede di sapere se il Ministro della giustizia – proprio per la necessità che ai cittadini sia sempre assicurato di poter avere una percezione di correttezza del lavoro dei magistrati e per fugare lo sconcerto che invece si è diffuso per i probabili gravi errori compiuti nel corso dell'istruttoria citata, che per inevitabile conseguenza possono aver costretto il giudice ad una così grave decisione – ravvisi la necessità di accertare responsabilità, ricorrendo agli strumenti costituzionali, amministrativi e disciplinari dei quali dispone, posta anche la necessità di evitare che ancora una volta, responsabilità per la perdita di vite umane sul lavoro, non vengano accertate e punite penalmente come la legge invece giustamente prevede.

(4-01161)

(21 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che dalla puntuale ricostruzione dell'*iter* processuale contenuta nelle relazioni del pubblico ministero titolare delle indagini, del giudice per le indagini preliminari e del giudice del dibattimento è emerso che l'intervenuta declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione nonché, relativamente alla posizione dell'imputato Kurvers, per mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in lingua olandese, non evidenzia elementi valutabili disciplinarmente, trattandosi comunque di determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria nel contesto di una «fisiologica» dinamica processuale ed il cui contenuto, ove non presenti profili di abnormità, è sottratto al sindacato amministrativo.

Alla luce di quanto precede, non ravvisandosi elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati, si esclude la necessità di qualsivoglia iniziativa di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

MARTONE. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la legge Galli, al suo articolo 25, primo comma, dice che per i siti protetti l'Ente di gestione decide quali e quante acque possano essere captate;

per la realizzazione dell'acquedotto Rio Acque Striate il gestore è l'Ente parco naturale Capanne di Marcarolo, che, nel corso della Conferenza dei Servizi, ha espresso la sua contrarietà alla captazione;

anche i comuni di Gavi e Carrosio hanno rifiutato l'opera opponendosi alla sua realizzazione;

nel sito ove si vuole realizzare la captazione insiste un sito di Interesse Comunitario (codice IT 1190015) tutelato dalla direttiva CEE 92/43 CEE Habitat;

il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio con una lettera protocollata in data 19 marzo 2002, indirizzata ai sindaci dei comuni di Voltaggio, Franconalto e per conoscenza alla Prefettura, comunicava l'inizio dei lavori per il periodo 20 marzo 2002 delle opere inerenti la costruzione dell'acquedotto per i comuni di Carrosio e Gavi;

la lettera n. scv/20/2001/2109 del 12 novembre 2001 facendo riferimento alla Direttiva UE n. 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, afferma, oltre al resto, che «la realizzazione dell'acquedotto Rio Acque Striate richiederebbe una preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva citata, detta "Habitat"», e che «la realizzazione del progetto è quindi possibile solo a seguito di un esito positivo di detta valutazione di incidenza»;

la realizzazione della nuova miniera in località convenzionalmente denominata Monte Bruzeta andrà a distruggere le fonti di approvvigionamento idrico dei comuni di Gavi e Carrosio (circa 5.000 persone);

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 36 del 1994 (legge Galli), sulla tutela e la regolamentazione delle acque, vieta la distruzione di fonti idriche destinate all'alimentazione umana e, in via di principio, ne ipotizza la salvaguardia;

da parte di comitati locali e Legambiente sono stati prelevati 5 campioni di terreno dal luogo dove dovrebbe sorgere la presa dell'acqua del futuro acquedotto e che le analisi relative, effettuate dal professor Luciano Cortesogno all'Istituto di geologia dell'università di Genova, hanno

evidenziato una presenza di fibre di amianto in percentuale maggiore del 90 per cento;

si ha notizia che successivamente l'ARPA del Piemonte ha effettuato prelievi in loco, senza peraltro pubblicizzare l'esito delle analisi tendenti a verificare la presenza di rocce amiantifere nei luoghi dove dovrebbero svolgersi i lavori;

è comprovata in loco l'esistenza di crisotilo e l'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, esplicita e sancisce il divieto assoluto in Italia di scavarlo, importarlo, commercializzarlo e produrlo;

nessuna misura precauzionale a tutela della salute pubblica è stata disposta dalle Autorità competenti sul territorio al fine di garantire la salute dei cittadini (articolo 32 della Costituzione);

i lavori di costruzione dell'acquedotto di cui all'oggetto continuano alacramente nella parte bassa della valle facendo presagire che entro il mese di settembre prossimo, qualora non vengano impartite direttive nazionali, verranno realizzate le opere di presa in area con notevole presenza di crisotilo;

una relazione tecnica a cura dell'idrogeologo Giancarlo Perosino, del CREST di Torino, nel verificare i dati progettuali dell'azienda Cimentir, committente dell'acquedotto, ha individuato gli stessi inattendibili e difformi dalla realtà ed ha valutato, con metodo scientifico universalmente riconosciuto, l'impossibilità di garantire il prelievo per uso potabile, visto che le quantità di acqua da captare corrisponderebbero alla portata totale del torrente in tempo di magra, non garantendo il benché minimo deflusso di acqua,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per valutare l'eventuale presenza di rocce amiantifere nei luoghi oggetti di intervento e quali misure si intenda adottare al fine del rispetto delle leggi vigenti;

quali altre iniziative si intenda assumere per dar modo di verificare i dati sulla portata e quindi il deflusso minimo vitale del Rio Acque Striate che se captato in toto andrebbe di fatto ad inaridire l'intero asse del torrente Lemme del quale è il maggiore affluente, procurando ingente ed irreversibile danno ambientale;

se si intenda attuare, per un giusto principio di precauzione, iniziative per la sospensione dei lavori al fine della tutela dei lavoratori e dei cittadini, nonché per effettuare altresì la valutazione di incidenza necessaria secondo quanto afferma il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio con lettera n. scv/20/2001/21109 ed il rispetto del sito di Interesse Comunitario (codice IT 1190015) tutelato dalla direttiva CEE n. 92/43 CEE Habitat.

(4-02490)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, sulla scorta delle notizie avute dalla regione Piemonte,

si rappresenta che, per quanto riguarda l'insistenza di un nuovo acquedotto sul proposto sito di importanza comunitaria, il progetto è stato sottoposto a procedura di «Valutazione di compatibilità ambientale» ex articolo 12 legge regionale n. 40 del 1998 che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, assorbe quella di valutazione di incidenza richiesta dall'articolo 6 della Direttiva n. 92/43/CEE «Habitat». Nell'ambito di detta procedura il progetto ha ricevuto parere favorevole condizionato, però, all'assolvimento di specifiche prescrizioni riferibili, tra l'altro, alla presenza del proposto sito di importanza comunitaria.

Per quanto riguarda l'insistenza dell'opera nel Parco naturale regionale delle «Capanne di Marcarolo», la regione dà mostra di avere tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'area protetta adottando le prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale di cui sopra, fermo restando che, come asseverato dagli organi tecnici regionali, l'opera di presa non è in contrasto con le prescrizioni dettate dal Piano d'area e che, come ricordato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, «la stessa legge istitutiva del Parco (legge regionale n. 52 del 1979), all'articolo 12 (norme vincolistiche), nell'indicare i divieti per il territorio del Parco alla lettera i), prevede un'eccezione proprio per gli acquedotti».

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

MEDURI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che Poste Italiane S.p.A. è interamente di proprietà dello Stato e come tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pubblica amministrazione con particolare responsabilità verso la consistenza della proprietà;

che, invece, l'amministrazione della Società in parola sembra non molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far parte di Società – circa 22 – limitatamente al 20 per cento del capitale, il che libera la S.p.A. dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei conti i progetti e i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie sempre le stesse società (Getronics, Bull, Elsag, eccetera) il che alimenta, non indebitamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni soggetti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile e opportuna per Poste Italiane S.p.A. la realizzazione del progetto FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per l'offerta di servizi in bar e tabaccherie attraverso la installazione di macchine per operazioni *on line*;

quali siano le caratteristiche e le partecipazioni della società Totobit e se al progetto risultino interessate personalità che nel recente passato hanno ricoperto posizioni apicali in seno a Poste Italiane S.p.A.

(4-01505)

(20 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la decisione del Consiglio di Stato citata nell'atto parlamentare in esame (n. 1206/2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste Italiane e l'Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbliche forniture.

Con la predetta decisione l'autorevole consesso ha affermato, relativamente all'ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che Poste italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando quella comunitaria, subordina l'attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pubblica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste italiane, in quanto organismo di diritto pubblico è tenuta all'applicazione del decreto legislativo n. 358/92, per gli appalti di fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblicistica di Poste italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in società per azioni, già prevista nella legge n. 71/1994 – di conversione del decreto legge n. 487/1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 febbraio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a Poste italiane la libertà d'azione propria delle società per azioni, entro i limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali imprese.

Ciò premesso si osserva che sulla base dell'esame della situazione di Poste Italiane s.p.a. – come riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 – non trova concreto riscontro l'affermazione secondo cui Poste italiane detiene, di norma, partecipazioni in società controllate limitatamente al 20 per cento del capitale.

Le società citate a titolo esemplificativo nell'atto parlamentare in esame – ha proseguito la società Poste – sono state scelte a seguito dello svolgimento di gare di appalto, indette in conformità della normativa europea in materia, alle quali hanno partecipato sia in forma singola, sia in raggruppamenti temporanei di imprese.

In particolare si fa presente che la medesima società Poste ha comunicato che la società Elsag, ha collaborato in raggruppamento temporaneo di imprese con Telecom – con una partecipazione minima rispetto all'intero importo – alla realizzazione della rete dati di Poste, mentre la società Geltronics ha fornito le stampanti ed i lettori di carte di credito utilizzati presso gli uffici postali, essendo risultata vincitrice di diverse gare di appalto indette nel periodo compreso fra il 1997 ed il 2001 ed esperite con il sistema della licitazione privata e dell'asta pubblica.

La società Bull, infine, risultata vincitrice di apposita gara di appalto, è la fornitrice dei circa 15.000 monitor utilizzati dagli operatori e dei corrispondenti display per il pubblico, in dotazione degli uffici che costituiscono la rete aziendale.

La stessa Bull, operando in raggruppamenti temporanei di Imprese con altre società (ad esempio Siemens, Italtel, Cap Gemini, HP, Sigma, IBM ed altre), ha svolto per Poste Italiane tutte le attività relative all'implementazione dei servizi necessari per l'informatizzazione degli uffici postali, curando l'intero svolgimento del processo, dal trasporto dei materiali fino all'assemblaggio delle strutture che costituiscono le diverse postazioni di lavoro.

All'interno dell'azienda – ha continuato la società Poste – sono sempre in corso contatti e valutazioni allo scopo di stabilire possibili relazioni di lavoro; tuttavia, al momento, sono stati esclusi rapporti con la federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e, di conseguenza, con la società Totobit che fa parte di tale federazione.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(24 settembre 2002)

MONTALBANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la Commissione bicamerale per il Belice alla cui ricostituzione non si è proceduto nel corso della corrente legislatura, nella sua relazione finale ha evidenziato la non compiuta ricostruzione dei comuni del Belice colpiti dal sisma del 1968, ed ha altresì proceduto a determinare il fabbisogno finanziario occorrente per chiudere definitivamente «il capitolo ricostruzione Valle del Belice»;

nel corso della precedente legislatura si è provveduto nell'ambito delle diverse leggi finanziarie ad attivare una spesa di 700 miliardi (350 milioni di euro circa), che seppure non esaustiva delle reali esigenze, ha contribuito tuttavia a spingere in avanti il lungo percorso della ricostruzione;

per contro la prima legge finanziaria di questa legislatura riduce drasticamente gli stanziamenti in favore del completamento della ricostruzione dei comuni belicini appostando in bilancio solo 10 miliardi, cifra as-

solamente inadeguata a garantire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari restanti e le relative opere di urbanizzazione;

contrariamente a diffusi luoghi comuni e malgrado i 34 anni trascorsi dal sisma, il Belice è stato destinatario di finanziamenti insufficienti rispetto al reale fabbisogno, dilazionati nel tempo in ragione delle compatibilità finanziarie con il bilancio dello Stato, ed inferiori a quelli disposti per altre aree del Paese colpite da analoghe calamità naturali;

in alcuni comuni in particolare, per completare l'urbanizzazione primaria e secondaria dei nuovi agglomerati urbani è necessario garantire i finanziamenti relativi senza i quali si determinerebbe una paradossale condizione di inadeguatezza degli indispensabili standards urbanistici;

considerato:

che gli attuali orientamenti e le scelte del Governo costituiscono un segnale preoccupante in ordine all'assunzione di tutte le iniziative legislative e finanziarie tese a completare definitivamente la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma della Valle del Belice,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di convocare con urgenza i sindaci dei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, al fine di garantire loro tramite le popolazioni sulla reale volontà del Governo di procedere al completamento della ricostruzione;

quali impegni sul piano finanziario e legislativo il Governo intenda assumere al fine di completare la ricostruzione.

(4-01520)

(20 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Le ripartizioni delle assegnazioni dei fondi per la ricostruzione delle zone della valle del Belice colpite dal sisma del 1968 avvengono su proposta dei Sindaci dei Comuni interessati di concerto con il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, sentito il parere della Commissione parlamentare bicamerale per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi medesimi.

Nelle ultime ripartizioni, i sindaci dei Comuni della Valle del Belice hanno sempre privilegiato l'assegnazione dei fondi per la ricostruzione delle abitazioni private a scapito degli interventi di urbanizzazione.

Per completezza di informazione, si fa presente che, al momento, non risultano stabiliti ulteriori fondi destinati al finanziamento di interventi *ex* articolo 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(20 settembre 2002)

PALOMBO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge di revisione costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha modificato tra l'altro gli articoli 114 e 117 della Costituzione facendo assumere alle Regioni la qualifica di elementi costitutivi della stessa Repubblica, nonché attribuendo loro una potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste nell'ambito della quale l'uso civico, istituto di antico retaggio medioevale, costituisce una submateria come più volte riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenze nn. 221 del 1992, 511 del 1991, 511 del 1998;

che la normativa vigente in materia di usi civici risalente alla fine degli anni Venti del passato secolo – legge 16 giugno 1927, n. 1766, e regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928 – è stata integrata con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel quale tra l'altro si impone alle Regioni di delegare le funzioni amministrative in tale materia ai comuni nel cui territorio sono poste le terre civiche;

che pertanto tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre d'uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze», sono testualmente demandate dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle regioni;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 20 febbraio 1995, antecedente alle citate modifiche costituzionali, aveva avallato una posizione soltanto transitoria dei poteri del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in linea con la natura transitoria di tutte le giurisdizioni speciali, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 102 della Costituzione e dalla VI disposizione transitoria e finale della medesima Carta costituzionale;

che le potestà giurisdizionali del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ancorché caratterizzate da specialità stante la loro natura transitoria, in nessun caso possono straripare nell'adozione di provvedimenti che si caratterizzano per la loro natura eminentemente amministrativa,

si chiede di sapere:

quale sia e, soprattutto, se vi sia un fondamento giuridico relativo alle procedure attivate d'ufficio, o in corso di attivazione, mediante «decreti» emessi dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria, nei confronti di oltre 360 comuni del territorio della regione Lazio e contro eventuali ignoti o occupatori;

quale fondamento giuridico abbiano i provvedimenti di nomina e liquidazione, a carico dei suddetti comuni, di consulenti facenti funzioni amministrative tra cui l'attività di trascrizione di sentenze;

infine, se non sia opportuno provvedere, nel più ampio quadro della riforma della giustizia, ad un definitivo riordino se non ad una soppressione delle giurisdizioni speciali.

(4-01866)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il potere di attivazione officiosa delle procedure da parte del Commissario liquidatore degli usi civici è fondato sulla norma contenuta nell'articolo 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766, secondo l'interpretazione assunta dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma «nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo».

L'interpretazione restrittiva, sostenuta dalla Corte di Cassazione (sezioni unite sentenza 28 gennaio 1994, n. 858), partiva dalla premessa secondo cui la giurisdizione officiosa attribuita al commissario avesse natura «incidentale», derivando dalle funzioni amministrative, e così giungeva alla conclusione di ritenere cessato tale potere a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La Corte costituzionale ha ribaltato il ragionamento, riprendendo l'argomento già utilizzato nella sentenza n. 133 del 1993, vale a dire che la giurisdizione officiosa «in via principale» del commissario, lungi dall'essere condizionata dal venire meno delle funzioni amministrative dell'organo, trova una nuova ed autonoma giustificazione nell'interesse costituzionalmente garantito – della collettività alla conservazione dell'ambiente, sancita negli articoli 9 e 32 della Costituzione.

È vero, peraltro, che la Corte – nella pronuncia citata sottolinea che in ragione della mancanza di un ufficio di pubblico ministero presso il commissario, la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può trovare giustificazione soltanto se circoscritta ad una fase transitoria, onde evitare per così dire un male peggiore, ovvero la mancanza di abilitazione di qualsiasi organo dello Stato ad agire, davanti ai commissari agli usi civici, per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico.

Si rende pertanto necessaria la rapida approvazione della legge di riordino del settore, già all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 406 e abbinati), nella quale è prevista la soppressione dei commissariati agli usi civici, e la devoluzione di tutto il contenzioso della materia al giudice amministrativo.

Con riguardo, infine, ai procedimenti di nomina e successiva liquidazione di consulenti, si tratta di attività che nel procedimento amministra-

tivo spettano alle regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni disposto con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel mentre i Comuni – in quanto parti del procedimento – possono avvalersi di tecnici di propria fiducia, allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 settembre 2002)

PONZO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Considerato:

che a seguito delle precipitazioni nevose del 14 dicembre 2001, si è determinata, sulle strade della Basilicata ed in particolare sul tratto lucano della Salerno-Reggio Calabria, una situazione di disagio inaccettabile, con auto in coda per molte ore, autostrada chiusa, strade statali percorribili soltanto con spirito d'avventura o con grande incoscienza da parte dei malcapitati automobilisti, persone costrette a pernottare in albergo, per l'impossibilità di raggiungere il proprio paese con i mezzi pubblici essendo saltate tutte le coincidenze, insomma una situazione apocalittica (eppure la nevicata del giorno 14 dicembre 2001 era stata annunciata con largo anticipo e la Prefettura aveva provveduto ad allertare tutti);

che questo scenario è proseguito nei giorni 15, 16, 17 e parte del 18 dicembre 2001;

che la superstrada Sinnica di recente passata sotto l'intera competenza dell'ANAS di Potenza non è stata oggetto dello spargimento di un grammo di sale;

che le strade di competenza dello Stato di recente trasferite alla Provincia di Potenza sono state lasciate in completo abbandono;

che ai nostri giorni non può immaginarsi che un'arteria fondamentale come la Salerno-Reggio Calabria nel tratto lucano (pochi chilometri), possa restare chiusa al traffico per giorni interi e che molti Comuni possano rimanere isolati;

che lavori iniziati da anni sono ancora incompleti;

che altri lavori programmati da oltre un trentennio (viadotti all'altezza del Lago Sirino), sono bloccati per errori di progettazione o altro;

che in quel tratto di strada decine di persone hanno perso la vita a causa della non messa in sicurezza e del fondo stradale e delle deviazioni, si chiede di sapere:

quali siano le procedure di intervento e di emergenza previste dall'ANAS di Basilicata, sia in termini operativi che per quantità di uomini e mezzi;

quali provvedimenti si intenda adottare affinché l'emergenza neve non sia l'ennesima vergogna del Sud e della Basilicata in particolare;

quali siano i programmi del Governo, nel breve, medio e lungo periodo, affinché la Salerno-Reggio Calabria possa essere definita realmente

un'autostrada e la Basilicata sia dotata di una rete stradale degna di questo nome.

(4-01149)

(20 dicembre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che il tracciato lucano dell'autostrada A3 subisce un restringimento con doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra il km.130+672 ed il km.131+531, in corrispondenza del Lago Sirino, a causa di particolari situazioni geologiche.

L'ANAS ha previsto un intervento nell'ambito dei lavori di ripristino, consolidamento e rafforzamento dei viadotti Taggine e Sirino, sede Sud del tratto autostradale in corrispondenza del lago Sirino, appaltati nel 2000. Allo stato i lavori sono fermi a causa di contenzioso con la ditta appaltatrice per gravi inadempienze.

È stata altresì predisposta la progettazione definitiva dell'ammodernamento e adeguamento a norma CNR/80 dell'intero tratto lucano A3. Attualmente sono in corso le procedure per l'acquisizione dei relativi decreti di VIA e di conformità urbanistica.

Nello scorso mese di dicembre il tratto lucano ha subito alcune chiusure, peraltro di limitata durata, dovute alle forti precipitazioni nevose verificatesi nella zona.

L'Ente stradale riferisce che gli incidenti avvenuti nel tratto in argomento, in corrispondenza di deviazioni o scambi di carreggiata, sono da addebitare al mancato rispetto della segnaletica.

Per quanto riguarda la strada statale n. 653 Sinnica, l'ANAS comunica che, in data 10 aprile 2002, è stata perfezionata la consegna all'ente di due tratti dalla provincia di Potenza compresi tra i Km. 11+000 ed il Km. 17+900 e dalle province di Potenza e Matera dei tratti tra i Km. 43+500 e 61+000.

La consegna all'ANAS del tratto compreso tra i Km. 0+000 (svincolo A3) ed il Km. 11+000 è subordinata al perfezionamento del collaudo dei lavori appaltati dalla provincia di Potenza.

L'ANAS fa inoltre presente che la strada «Sinnica», nei tratti compresi tra i Km. 17+900 – 43+500 e i Km. 61+000 – 81+600 (svincolo con la statale 106 Jonica) resta di competenza statale.

L'ANAS rappresenta, infine, che sui tratti della suddetta statale di competenza dell'Ente medesimo, non sono stati segnalati disagi a causa del maltempo.

Si fa presente, infine, che la legge n. 433 del 2001, la cosiddetta «Legge Obiettivo» varata dal Governo ed approvata dal Parlamento rappresenta, come ormai ben noto, la volontà di riscontrare l'impegno assunto nel campo delle grandi infrastrutture.

La delibera CIPE del dicembre 2001, che si va ad inquadrare nel contesto operativo della «Legge Obiettivo» individuando le infrastrutture stra-

tegiche che si è ritenuto indispensabile realizzare per garantire lo sviluppo del Paese, prevede disponibilità per tutto l'itinerario di collegamento autostradale del Sud d'Italia. Tale itinerario include l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(20 settembre 2002)

SALERNO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che il contribuente Griffith Brokles Mauro, nato a Parma il 2 febbraio 1927 presentò regolamento nei termini previsti dalla legge la propria dichiarazione dei redditi anno 1993 (Mod. 740/94) dalla quale risultava un quadro M indicante un reddito soggetto a tassazione separata (indennità di fine rapporto) per lire 1.893.887.000 con relative ritenute subite pari a lire 378.617.000;

che sulla base della liquidazione dell'imposta dovuta il contribuente risulta essere creditore per una eccedenza delle ritenute di cui sopra di un ammontare determinato dall'ufficio in lire 189.000.000;

che a tutt'oggi tale credito non è ancora stato incassato dal contribuente;

che non risultano irregolarità di alcun genere ai sensi dell'articolo 36-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nè ai sensi di altre formali e sostanziali procedure di controllo;

rilevati:

l'entità del credito da esigere;

l'ormai inaccettabile lasso di tempo (8 anni) dalla presentazione della dichiarazione a tutt'oggi;

il danno economico ed anche morale subito dal contribuente (nato nel 1927) di rilevante gravità,

si chiede di sapere:

in quale situazione contabile amministrativa si trovi la dichiarazione in oggetto;

se vi siano problematiche di sorta precludenti la liquidazione ed il pagamento di tale credito;

se non si ritenga di intervenire con efficacia ed immediatezza tenuto conto che il notevole lasso di tempo costituiscono un cattivo esempio nel quadro del corretto equilibrio tra Stato e contribuente.

(4-01338)

(31 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi presentata dal signor Griffith Brokles Mauro per l'anno 1993.

In particolare, l'onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato attuale della citata dichiarazione e se vi siano particolari problemi che precludono la liquidazione ed il pagamento del credito vantato dal contribuente.

Al riguardo, si fa presente che, come rappresentato dall'Agenzia delle entrate, la dichiarazione modello 740/94, presentata dal contribuente, è stata regolarmente acquisita dal Centro di servizio imposte dirette e indirette di Torino, ufficio che ha proceduto alla convalida del rimborso richiesto, di lire 189.000.000, in data 13 novembre 2001.

Per quanto riguarda il pagamento del rimborso, la citata Agenzia ha precisato che lo stesso avverrà mediante ordinativo di pagamento collettivo che sarà predisposto non appena saranno resi disponibili i fondi appositamente stanziati.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(26 settembre 2002)

SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le maestranze degli stabilimenti Alenia del Sud, di Pomigliano e di Napoli in particolare, vivono una situazione di grave incertezza occupazionale e di prospettiva;

il Governo ha dichiarato la volontà di non aderire alla firma del contratto per la costruzione dell'A-400, l'Airbus per il trasporto di truppe militari;

a tutt'oggi e nel medio periodo non risultano nel settore civile per gli stabilimenti sopracitati nuove significative commesse, né con Airbus, né con Boeing, e la produzione l'A380 si è ridotta di molto sotto il profilo dei carichi di lavoro e della qualità;

gli stabilimenti Alenia di Pomigliano e di Napoli non hanno partecipato al progetto di prima generazione «Regional Jet» precludendosi, in questa specifica gamma, la possibilità di concorrere a futuri progetti e disperdendo lo straordinario *know-how* presente in tali stabilimenti;

le alleanze internazionali in campo industriale sono in un momento di stasi, evidenziando per la nostra industria aeronautica un pericoloso isolamento;

la direzione delle aziende ha già annunciato alle organizzazioni sindacali l'esubero di personale, con l'utilizzo di ammortizzatori sociali ed il ricorso alla cassa integrazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga controproducente una politica industriale che in campo di alleanze internazionali non scelga una direttrice certa;

se non si ritenga che nel breve periodo la condizione di isolamento della nostra industria aeronautica non possa pregiudicare fortemente i livelli occupazionali;

se non si ritenga di dover redigere, attraverso Finmeccanica, un nuovo piano per l'industria nazionale aeronautica che partendo da una profonda azione di riconversione delle produzioni verso un uso civile sia in grado di contrastare la crisi;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per tutelare i livelli occupazionali degli stabilimenti Alenia di Pomigliano, di Napoli e in tutto il comparto italiano.

(4-01124)

(19 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che il settore della difesa e dell'aerospazio rappresentano il *core business* del Gruppo Finmeccanica e che sulla politica industriale del Gruppo incidono anche le decisioni del Governo, le scelte di politica estera, nonché i programmi delle Forze Armate, si fa presente che la redazione di un «nuovo piano dell'industria aeronautica» con la riconversione delle produzioni verso il settore civile, come auspicato nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, contrasta con la crisi strutturale della domanda civile seguita ai gravi eventi dell'11 settembre 2001.

Al riguardo si segnala che dall'11 settembre 2001 sono stati ritirati dal servizio trasporto civile, nella sola Europa, un numero consistente di aerei pressochè nuovi. Pertanto, non appare opportuno, al momento, percorrere la strada dell'aumento della produzione degli aeromobili civili per il rilancio degli stabilimenti meridionali dell'Alenia Aeronautica.

Peraltro, l'Alenia Aeronautica S.p.A ha perseguito negli ultimi anni una strategia tesa al consolidamento, nel campo dell'aeronautica civile, del proprio ruolo di eccellenza nello sviluppo/progettazione e produzione di aerostutture sia nella fascia dei grandi velivoli commerciali, attraverso collaborazioni con i due competitori Boeing ed Airbus, sia nella fascia dei *business-jets* con la francese Dassault.

Inoltre, l'Alenia Aeronautica ha continuato a svolgere con piena pariteticità nell'ambito del Consorzio ATR (con EADS France) il proprio ruolo di architetto di sistema nei velivoli regionali turboelica acquisendo la piena *leadership* nello sviluppo, produzione e commercializzazione delle versioni speciali di tali velivoli (ATR Marittime Patron e ATR Cargo).

Tale politica ha consentito all'Alenia Aeronautica di essere presente sia nei programmi europei (A321, A330, A340) sia americani (B767-400ER e B717) ed ha posto le basi per mantenere in prospettiva un razio-

nale equilibrio delle proprie collaborazioni; equilibrio che ha comportato il recente ingresso nel programma europeo Airbus 380 e l'acquisizione di un ulteriore contratto per lo sviluppo e produzione di componenti strutturali per il velivolo Boeing 757.

In prospettiva l'Alenia Aeronautica ha individuato nuove opportunità attraverso la partecipazione a progetti innovativi avviati negli USA (Sonic Cruiser, JSF) che potranno comportare quel salto qualitativo dal ruolo di specialista di area (grandi aerostutture complesse) a quello di architetto di sottosistemi ad alta qualifica.

Nei fatti, l'Alenia Aeronautica ha dovuto osservare una politica che privilegia ed incentiva (anche attraverso strumenti specifici) la creazione del valore avvalendosi di unità organizzative finalizzate, nonché il progressivo abbandono delle attività a basso valore aggiunto e la diffusione di tecnologie e ruoli che integrano immediatamente molteplici competenze disciplinari, con inevitabile squilibrio delle possibilità di utilizzo per i ruoli professionali a basso valore aggiunto e/o resi eccedenti dalla ottimizzazione tecnologica-organizzativa dei processi.

La dinamica evolutiva del quadro sin qui descritto fa sì che alcuni profili professionali non appaiono più in linea con le necessità d'impiego imposte dalla trasformazione verificatasi nelle tecnologie e nei processi oggi utilizzati dall'Alenia Aeronautica e risultano, quindi, strutturalmente eccedenti.

Il rinnovamento dei ruoli e delle strutture delle unità operative e l'introduzione di nuove tecnologie di produzione, fondamentali per la realizzazione di nuovi programmi Airbus A380 e Boeing 757, stanno delineando la necessità di reperimento ed assunzione di nuove figure professionali altamente qualificate e caratterizzate da spiccata polivalenza e polifunzionalità.

Nelle aree manifatturiere risultano, quindi, esuberanti sia operai diretti (montatori e fabbricatori) sia operai indiretti (addetti alle attività di magazzino e logistica) a bassa scolarità ed elevata anzianità, non riconvertibili su sistemi industriali a tecnologia avanzata.

L'integrazione dei processi organizzativi e l'introduzione dei sistemi informatici e gestionali avanzati determina, altresì, un'eccedenza strutturale anche nelle aree impiegate, sia tecniche che amministrative.

Per quanto concerne, poi, la situazione dei livelli occupazionali degli stabilimenti Alenia Aeronautica ubicati in Torino, Caselle, Pomigliano d'Arco, Nola, Casoria e Foggia, si fa presente che l'impresa, con l'intervento e l'assenso delle rappresentanze sindacali a livello nazionale e con le rappresentanze RSU dei suddetti siti produttivi, nella prima decade di gennaio 2002, a seguito dell'esperita procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, ha concordato di procedere alla riduzione di personale attraverso il collocamento in mobilità di 166 unità.

I lavoratori da porre in mobilità, ai sensi dell'articolo 24 della citata legge, sono stati individuati mediante i criteri, espressamente concordati tra l'azienda e tutte le componenti sindacali, che si indicano di seguito: esigenze tecniche, organizzative, produttive e professionali. È stata altresì

stabilita la priorità per i lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia per l'erogazione della pensione entro il periodo di vigenza dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991.

Le unità esuberanti, complessivamente 166, sono state distribuite nei sottoelencati stabilimenti come di seguito specificato:

Torino: 29 unità (di cui 7 operai e 22 impiegati);
Caselle: 31 unità (di cui 17 operai e 14 impiegati);
Pomigliano: 70 (di cui 53 operai e 17 impiegati);
Casoria: 10 (di cui 8 operai e 2 impiegati);
Nola: 20 (di cui 13 operai e 7 impiegati);
Foggia: 6 (di cui 2 operai e 4 impiegati).

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 236 del 1993, le parti hanno concordato espressamente che la risoluzione dei rapporti di lavoro delle unità esuberanti potrà avvenire dalla data della stipula degli accordi fino al 31 gennaio 2003.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(25 settembre 2002)

SODANO Tommaso, MALENTACCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

lo IACP di Isernia ha realizzato, negli anni '80, una serie di stabili che fin dalla loro assegnazione sono soggetti ad un forte degrado igienico-sanitario e diversi stabili, individuati dal Comune di Isernia, sono risultati provvisti di certificato di abitabilità, mentre altri risulterebbero abitati nonostante pendano sugli stessi ordinanze di sgombero per motivi igienici, ordinanze di demolizione o certificazioni temporanee di inagibilità statica emessa dai Vigili del Fuoco;

le responsabilità in merito alla fatiscenza degli stabili andrebbero ricercate nelle modalità con cui sono stati eseguiti i lavori da parte delle ditte appaltatrici ma anche da una non puntuale attività di controllo da parte dello IACP di Isernia;

nel procedimento penale n. 231/93 mod. 21, instaurato a carico del Presidente dello IACP, il pubblico ministero Carla Santese nella richiesta di archiviazione presentata al GIP affermava: « ...Da quanto sopra non emerge chiaramente una volontà omissiva del presidente dello IACP tesa al rifiuto di atti dovuti per ragioni di sanità, ma più semplicemente la difficoltà pratica di trovare fondi sufficienti a far eseguire dei lavori che sarebbero stati effettivamente risolutivi e di notevole importo su costruzioni mal realizzate...»;

quindi il pubblico ministero dottoressa Carla Santese, pur archiviando il procedimento nei confronti del Presidente dello IACP, affermava

il fatto che per tali costruzioni necessitavano interventi di notevole importo per stabili mal costruiti;

da anni la vicenda è seguita con attenzione da parte di esponenti della locale Federazione del Partito della Rifondazione Comunista e dal Sindacato Unione Inquilini con iniziative che puntano al risanamento degli stabili che permettano alle famiglie assegnatarie di vivere in alloggi adeguati, dignitosi e in condizioni di sicurezza;

non risulta agli interroganti che lo IACP di Isernia abbia avviato iniziative giudiziarie nei confronti delle ditte appaltatrici nonostante fosse stato richiesto numerose volte dagli assegnatari,

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e se questi corrispondano al vero;

se non si ritenga necessario chiedere alla regione Molise, e in tempi certi, una ispezione tecnica per verificare la reale sussistenza delle gravi condizioni igieniche degli stabili IACP di Isernia nonché la sussistenza di rischio statico-geologico degli stessi dovuto a plinti fuori terra (lotto n. 4), probabili difformità (pilastri di circa un metro più alti) rispetto al progetto sismico visitato e depositato, la presenza di una falda acquifera superficiale;

se non si reputi necessario acquisire la documentazione di calcolo relativa alla costruzione dei lotti 4-5-7 al fine di verificare se essa sia conforme alla normativa inerente alla costruzione di alloggi in zone sismiche e se le armature delle sezioni di cemento siano rispettose della normativa vigente;

se risulti che la tromba dell'ascensore di alcuni stabili dello IACP di Isernia sia stata realizzata con tavelle, materiale fragile, anziché in cemento armato o in CLS, ed in caso affermativo se ciò non rappresenti una palese violazione delle norme antisismiche e del capitolato d'appalto;

quando gli assegnatari degli alloggi IACP di Isernia potranno vedere affermati i loro diritti ad un alloggio dignitoso e in piena sicurezza e se non si ritenga di intervenire presso la regione Molise affinché avvii immediati controlli e siano stanziati congrui finanziamenti per sostenere gli interventi risolutivi su costruzioni mal realizzate;

se risulti al Ministero che lo IACP di Isernia abbia avviato in passato o stia per avviare iniziative legali nei confronti delle imprese che hanno costruito alloggi in maniera così inadeguata e, in caso negativo, quali siano i motivi ostativi del mancato avvio di queste iniziative legali, richieste dagli stessi assegnatari;

se non si reputi opportuno accertare a quanto ammonti il finanziamento elargito dallo IACP di Isernia al giornale locale Extra per recapitare nelle case degli assegnatari il regolamento di accesso ai documenti IACP.

(4-00294)

(1° agosto 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio territoriale del Governo di Isernia, si rappresenta quanto segue.

Lo IACP di Isernia, nel corso degli anni '80, ha realizzato quattro fabbricati in questo capoluogo, in particolare nella «zona di S. Leucio» (lotti A1, A2, B1 e C1) dei quali due (lotti B1 e C1) sono regolarmente muniti di certificato di abitabilità, mentre gli altri due (lotti A1 e A2), pur terminati da molti anni, ne sono tutt'ora sprovvisti.

Lo stesso IACP ha, nel medesimo periodo, realizzato in «zona S. Lazzaro» altri 11 lotti (1, 2, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), dei quali il solo «lotto 6» è provvisto di certificato di abitabilità.

Per gli altri lotti è ancora in corso la necessaria istruttoria; in particolare per i lotti 1 e 7 sono state rilevate dagli Ispettori sanitari della ASL carenze igienico sanitarie, mentre per il lotto 4 si ritiene opportuno di seguito riassumere le informazioni fornite dal Settore Edilizia del Comune di Isernia.

Il fabbricato è stato autorizzato con concessione edilizia del 6 maggio 1981; i lavori di costruzione sono iniziati in data 3 settembre 1981 e avrebbero dovuto essere ultimati entro il 30 settembre 1984.

Nel giugno 1984 è stata richiesta una nuova concessione edilizia per completare i lavori, che veniva rilasciata soltanto in data 6 maggio 1987 e successivamente dichiarata decaduta in quanto lo IACP non aveva provveduto a comunicare la ripresa dei lavori in questione entro il termine di un anno, come prescritto dalle normative vigenti in materia.

Il 20 febbraio 1988 lo IACP ha presentato una richiesta di abitabilità per il lotto in argomento, alla quale non è stato dato seguito.

Nel novembre 1992, a seguito di presentazione di esposti da parte degli assegnatari degli alloggi, è stata effettuata una verifica dall'Ufficio urbanistico del locale comune, da cui si è rilevato che il fabbricato era stato ultimato in assenza di regolare concessione edilizia ed occupato pure essendo privo di certificato di abitabilità.

In data 24 dicembre 1992 il Commissario straordinario del comune di Isernia ha emesso una prima ordinanza di sgombero, a cui ha fatto seguito una seconda ordinanza in data 20 gennaio 1993, nella quale sono state anche evidenziate le persistenti carenze igienico-sanitarie.

Negli anni 1993-1995 l'ASL ha comunicato che le suddette carenze non erano state superate e, conseguentemente, ha ribadito il proprio parere negativo al rilascio del certificato di abitabilità.

Nel novembre 1997, il competente Ufficio urbanistico del comune di Isernia ha accertato che l'opera era stata realizzata nel periodo ottobre 1984-maggio 1987 ed era, quindi, da ritenersi abusiva in quanto realizzata dopo la scadenza della concessione edilizia rilasciata nel maggio 1981.

Nonostante le ripetute sollecitazioni del comune di Isernia, lo IACP non ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985 e, pertanto, lo stesso comune, in data 9 aprile 1998 ha emesso una ordinanza di demolizione delle opere

abusive sopra descritte, notiziando anche la locale Procura della Repubblica.

Avverso la citata ordinanza di demolizione, lo IACP ha presentato ricorso al TAR del Molise, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione: l'organo giurisdizionale adito, in data 7 luglio 1988, ha accolto la predetta richiesta dello IACP.

In data 25 marzo 2000, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999 (che tra l'altro, ha depenalizzato il reato di occupazione abusiva di immobili), la locale Procura della Repubblica ha trasmesso il fascicolo al comune di Isernia, competente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comune di Isernia ha emesso ordinanza in data 21 agosto 2000 e le sanzioni sono state regolarmente pagate in data 23 ottobre 2000.

Il Coordinatore generale dello IACP di Isernia interpellato in relazione ai motivi che avevano indotto l'Ente ad assegnare gli alloggi anche in assenza della certificazione di abitabilità, ha riferito di aver proceduto in tal modo per porre rimedio alle emergenze abitative conseguenti al sisma del 1984, che aveva provocato molti danni ad abitazioni di questo capoluogo.

Inoltre, l'Ente ha preferito consegnare gli alloggi ai rispettivi assegnatari, pur in mancanza di abitabilità, per evitare il rischio che si verificassero comunque occupazioni abusive da parte di altri soggetti non aventi diritto sugli stessi alloggi, come già accaduto in altre circostanze analoghe.

Lo stesso Coordinatore generale dello IACP ha anche precisato che, comunque, le assegnazioni in questione avevano avuto luogo previa sottoscrizione, da parte degli assegnatari, di una dichiarazione con cui si precisava che gli alloggi venivano ricevuti a titolo di mera custodia.

Lo IACP di Isernia con delibera n. 108/99 CE, ha istituito una Commissione per procedere agli accertamenti sulle lamentate carenze strutturali degli alloggi.

La citata Commissione non ha riscontrato alcun difetto o cedimento dello stabile addebitabile all'impresa ed, inoltre, ha accertato che alcune carenze igieniche derivano esclusivamente da una cattiva conduzione degli alloggi da parte degli inquilini.

Infine, si comunica che due degli assegnatari degli alloggi in questione non hanno permesso ai membri della Commissione di cui sopra di effettuare il previsto sopralluogo, negando agli stessi l'ingresso.

L'Istituto non ha ritenuto pertanto di prendere iniziative legali nei confronti della ditta esecutrice dei lavori concernenti gli alloggi citati nell'atto parlamentare in questione.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(24 settembre 2002)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso che:

il Parco nazionale del Gennargentu, previsto dalla legge n. 394 del 1991, costituisce una straordinaria area naturale che comprende eccezionali ambienti naturali, specie animali rare e importanti, una ricchissima biodiversità, e conserva al suo interno attività umane e tradizioni che affondano le radici nella storia della Sardegna insieme con beni culturali e archeologici unici;

dopo un lunghissimo *iter* istituzionale è stata definita una perimetrazione ed è stata avviata la realizzazione del Parco attraverso il provvedimento di istituzione emanato dal Ministero dell'ambiente;

in assenza di una puntuale e precisa informazione sui vantaggi economici e sociali derivanti dalla istituzione di un parco per le economie dell'interno della Sardegna verificatesi benché fossero disponibili per tale scopo circa 2 miliardi e mezzo di vecchie lire, si è consentito il diffondersi di preoccupazioni e di sentimenti di avversione all'area naturale protetta che hanno determinato, nei fatti, la sospensione di ogni iniziativa nonostante il decreto istitutivo approvato ormai tre anni fa;

l'attuale immobilismo non può essere ulteriormente tollerato così come non si può consentire che la disinformazione cresca sulla base di argomenti che potrebbero essere facilmente smentiti da una seria informazione che mettesse in evidenza le potenzialità del parco, la sua compatibilità con gli usi civici e con le tradizionali attività agrosilvopastorali, la sua accessibilità;

in particolare la situazione di stallo rischia di non mettere in evidenza le straordinarie opportunità occupazionali del parco con ricadute che possono riguardare i cittadini residenti per l'ospitalità turistica, la ristorazione, le produzioni agricole per la loro ulteriore qualificazione, le comunità locali che vedrebbero riconosciuta l'eccellenza del proprio territorio;

il Ministro dovrebbe conoscere inoltre la situazione di mancato rispetto delle norme e delle procedure che si è determinata in un'area nella quale i vincoli sono ormai efficaci, mentre è assente la loro gestione;

considerato che non può essere tollerato ulteriormente l'attuale immobilismo,

si chiede di sapere:

cosa si intenda fare in considerazione del fatto che comunque il parco è già istituito e che non è accettabile una latitanza così clamorosa da parte delle istituzioni regionali e nazionali di fronte ad una vicenda, che è certamente complicata, ma che deve necessariamente essere affrontata perché riguarda lo sviluppo socio-economico delle zone interne della Sardegna che hanno bisogno di un futuro sostenibile;

se il Ministro interrogato non intenda andare ad ascoltare i cittadini, le associazioni e le amministrazioni locali, cercando di comprendere le loro ragioni e contemporaneamente contribuendo a smontare e a confutare le preoccupazioni che non hanno ragione di essere;

se non intenda portare contemporaneamente a loro conoscenza le proposte e le iniziative che intende assumere in favore di quest'area naturale protetta e della sua popolazione;

quali siano le risorse che intende mettere a disposizione per l'attuazione e il funzionamento del Parco;

quali siano le sue iniziative perché le risorse già trasferite dallo Stato siano utilizzate;

se il Ministro sia a conoscenza di azioni da parte dell'Unione europea a proposito delle risorse da essa concesse per la realizzazione del parco e di una eventuale revoca che ancora non è decollata e la cui attuazione risulta nei fatti sospesa

(4-02146)

(14 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica che l'articolo 34, comma 2, della legge n. 394 del 1991, ha disposto l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei, impegnando lo Stato e la Regione Autonoma Sardegna a collaborare, mediante lo strumento dell'intesa per la creazione di un'area protetta nazionale. Attraverso tre differenti intese sottoscritte dalla Regione Autonoma Sardegna (nel 1992, nel 1995 e nel 1998), si è giunti all'istituzione del Parco nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1998 l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco è stata differita al 1° luglio 1999. Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1999, l'applicazione delle misure di salvaguardia è stata ulteriormente procrastinata al 31 gennaio 2000.

Nel febbraio 2000 è stato trasmesso alla Regione Autonoma Sardegna lo schema di decreto per il differimento ulteriore dell'applicazione di dette misure di salvaguardia al 31 gennaio 2001, chiedendo alla Regione di esprimere formale intesa. La Regione Autonoma Sardegna non ha dato un riscontro positivo a tale richiesta, chiedendo una sospensione *sine die* del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo oggi in vigore.

Dal momento che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di differimento proposto dal Ministro, le misure di salvaguardia del Parco previste nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, sono vigenti dal 31 gennaio 2000 ed è per ciò possibile in qualsiasi istante l'adozione di azioni, anche penali, contro le attività vietate dalle stesse (esempio attività venatorie).

Il TAR della Sardegna, adito da alcuni Comuni per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, ha rimesso

alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 94 del 1991, nella parte in cui, ai fini dell'istituzione del Parco, prevede la stipula di intese tra lo Stato e la Regione, limitando il coinvolgimento dei Comuni interessati all'espressione di un parere non vincolante, relativo soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla delimitazione territoriale, violando così la sfera di autonomia assegnata ai comuni dagli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Nel febbraio 2001 il Presidente della Provincia di Nuoro, i sindaci dei comuni compresi nel Parco e i Presidenti delle Comunità montane, riuniti a Nuoro con il Ministro *pro tempore*, hanno concordato sulla necessità di emanare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica di annullamento della perimetrazione del Parco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 e di riconoscimento del principio di libera adesione di ogni singolo comune al Parco stesso.

È stato pertanto predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, condiviso dalla maggior parte delle amministrazioni locali con il verbale d'intesa del 23 marzo 2001, sottoscritto dalla provincia di Nuoro, dalle Comunità montane e dai comuni.

Riguardo la soprarichiamata questione della legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge quadro sulle aree protette, rimessa dal TAR Sardegna alla Corte Costituzionale, con Ordinanza 30 gennaio 2002, n. 9, la Suprema Corte ha restituito gli atti al TAR Sardegna affinché il giudice rimettente sia messo in condizione di effettuare un nuovo esame della questione sollevata, in considerazione, sia di quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato riguardo l'inammissibilità della stessa così come prospettata, sia dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha, tra l'altro, disposto, con l'articolo 9, l'abrogazione dell'articolo 128 della Costituzione.

Tanto premesso, è intenzione di questa Amministrazione avviare il procedimento di adozione di un nuovo decreto del Presidente della Repubblica, al fine di superare l'*impasse* e di attivare la procedura di ripermetrazione del Parco, da effettuarsi d'intesa con la Regione ed i singoli comuni.

Tale soluzione potrebbe trovare una posizione favorevole da parte della Regione e dovrebbe consentire la riacquisizione del consenso in sede locale.

In merito alla richiesta di conoscere le risorse messe a disposizione in favore di questa area naturale protetta, si comunica che la Direzione Conservazione della Natura di questo Ministero ha impegnato, in favore del Parco in esame, le somme di 325.367,85 e 361.519,83 euro, quali contributi ordinari, rispettivamente per gli anni 2000 e 2001.

Sono stati, altresì, trasferiti alla Regione Sardegna, per l'istituzione del Parco, contributi per il P.T.A.P. 1994/96 (774.685, 35 euro) e per il PRONAC 1989/91 (671.393,97 euro).

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)

VALDITARA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il problema dell'esondazione del torrente Bozzente, vicino a Rho (Milano), si presenta da molti anni, ma di recente l'evento si è ripetuto con frequenza elevata;

che nel corso dell'ultimo anno le tracimazioni sono state 8;

che il suddetto torrente viene ancora oggi utilizzato come sito per lo scarico di liquami;

che le esondazioni provocano l'allagamento di abitazioni, attività commerciali e strade, e specialmente grave è la situazione del quartiere San Martino, particolarmente trascurato dalle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo; gli unici interventi fatti da parte delle diverse amministrazioni comunali consistono, ancora oggi, nel rilascio di sacchetti di sabbia per arginare l'acqua e nella creazione di due passerelle per permettere il passaggio;

che sono state presentate richieste per risarcimento dei danni per «gli eventi calamitosi dell'autunno 2000»; basti pensare che in un'abitazione i danni causati sono stati superiori ai 20 milioni di vecchie lire e che ad oggi non si è ricevuta alcuna risposta relativa alla suddetta richiesta;

che diversi esercizi commerciali in località San Martino hanno subito rilevanti danni dalle frequenti esondazioni;

che molti cittadini si riparano da questi eventi, creando barriere architettoniche permanenti per evitare che i liquami penetrino nelle abitazioni, e non utilizzano più i garage perché impossibilitati ad accedervi;

che, di recente, è stato costituito un comitato spontaneo che rappresenta circa 300 famiglie e che si è attivato presso l'Amministrazione Comunale, la quale continua a ripetere che «il governo dei corsi d'acqua in questione non è di competenza comunale, bensì del Magistrato del Po per il fiume Olona (dove sfocia il torrente Bozzente) e della Regione Lombardia per quanto riguarda il torrente stesso»;

che almeno una parte di responsabilità del degrado attuale è comunque della stessa Amministrazione Comunale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per risolvere la situazione di cui in premessa e per attivare un

tavolo di confronto che coinvolga e responsabilizzi l'Amministrazione Comunale di Rho.

(4-02420)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po il quale, attraverso le sue disposizioni, perseguì l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, il recupero degli ambiti fluviali, la programmazione degli usi del suolo in funzione delle condizioni di rischio presenti.

Con l'approvazione del Piano Stralcio, sono state individuate le maggiori criticità idrauliche del bacino, che riguardano nodi idraulici critici in corrispondenza dei maggiori centri urbani e infrastrutture di grande rilevanza, tratti fluviali da arginare per assicurare prioritariamente la sicurezza delle popolazioni e dei beni.

Inoltre, nell'ambito del Piano Stralcio è stato completamente definito il quadro degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla sistemazione complessiva del bacino e la relativa programmazione finanziaria, anche in ordine di priorità.

Nell'ambito di tale strumento settoriale di pianificazione del territorio molti comuni rivieraschi del fiume Olona e dei suoi affluenti, quali il Torrente Bozzente, risultano caratterizzati da livelli di rischio idraulico molto elevato, legati ai fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua che interferiscono con aree intensamente antropizzate.

In particolare, tra i 26 nodi idraulici critici individuati nel bacino del Po, ovvero tra le aree del bacino in cui si localizzano condizioni di rischio particolarmente elevate, determinate generalmente dalla rilevante importanza sociale ed economica degli insediamenti e delle attività antropiche presenti, dall'elevata vulnerabilità degli stessi e dalla pericolosità e gravosità potenziale dei fenomeni di piena, è stata individuata l'area metropolitana di Milano (nodo critico di Milano) caratterizzata dal sistema dei corsi d'acqua principali, Lambro-Seveso-Olona, e minori, afferenti all'area metropolitana milanese.

Le condizioni di criticità dell'intero sistema idrografico sono connesse alla ridotta capacità di deflusso degli alvei e all'insufficiente disponibilità lungo la rete di aree di esondazione e di laminazione dei deflussi di piena.

I fenomeni sono da ricondurre al notevole sviluppo urbano del territorio che, da un lato, ha, con l'impermeabilizzazione delle superfici e il drenaggio delle stesse, notevolmente incrementato gli apporti idrici e, dall'altro, ha sensibilmente ridotto le dimensioni degli alvei e la relativa capacità di deflusso. Il sistema è inoltre fortemente artificializzato, con nu-

merosi tratti dei corsi d'acqua tombinati, ed interconnesso con conseguenti modalità di funzionamento complesse e particolarmente vulnerabili.

Il sistema entra in condizioni critiche di funzionamento, variamente localizzate sulla rete idrografica, a seconda della distribuzione territoriale delle piogge, già per eventi di modesta intensità, e dà luogo a episodi di allagamento che interessano le aree urbanizzate.

Nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono state individuate, perimetrate e soggette a misure di salvaguardia aree a rischio idrogeologico molto elevato, così come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998; in particolare, come già presente nel Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato il 26 ottobre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, è stata individuata un'area a rischio idraulico molto elevato lungo il Torrente Bozzente, ricadente nei comuni di Rho e Lainate, compresa tra il Canale Villorosi e la strada statale n. 33.

Le problematiche di carattere idraulico che causano fenomeni di esondazione del Torrente Bozzente, particolarmente diffuse in tutto il tratto compreso tra Mozzate e la confluenza in Olona, anche per eventi meteorici di modesta entità, associabili a tempi di ritorno dell'ordine di 10-25 anni, sono state attribuite (come descritte nella scheda informativa per gli interventi connessi a fenomeni alluvionali *ex* articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 elaborata dalla Regione Lombardia) alla presenza di una serie di ostruzioni di luce libera del Torrente, via via decrescente da monte verso valle; in particolare, nel tratto terminale, prima dell'ingresso nel centro abitato di Rho è ubicato un manufatto scolmatore avente la funzione di scaricare una portata massima di 12 mc/sec in Olona e di lasciar transitare a valle le portate eccedenti. Tale riduzione di portata risulta però ancora incompatibile con la condizione idraulica del Torrente Bozzente nel tratto che attraversa l'abitato di Rho, con conseguenti allagamenti in concomitanza del rigurgito provocato dal livello di piena alla confluenza in Olona.

Per limitare il rischio di allagamento dell'abitato di Rho, è stato proposto dalla Regione Lombardia e finanziato dal Ministero dell'ambiente, a valere sui fondi destinati ad interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, *ex* articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, un intervento (importo 2 miliardi di lire, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1999) destinato a laminare le piene del Torrente Bozzante a monte dell'abitato di Rho.

Si fa presente, inoltre, che il Programma triennale di interventi, in via di predisposizione da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 183 del 1989 prevede, tra gli altri, la sistemazione complessiva dei bacini Lambro-Seveso-Olona e minori (nodo idraulico di Milano) in quanto le condizioni di criticità idraulica di tali territori sono tali da rivestire carattere strategico e prioritario (progetto d'area urgente ed indifferibile), da attuarsi, in base alle risorse disponibili, nell'ambito del prossimo triennio. Per la sistemazione idraulica dei corsi

d'acqua naturali e artificiali della pianura Lambro-Seveso-Olona è stato stimato un fabbisogno complessivo di circa 155 milioni di euro.

Alla luce del quadro delle criticità presenti nella pianura Lambro-Seveso-Olona, l'Autorità di bacino del fiume Po ha avviato uno specifico studio complessivo di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica.

Si fa presente, infine, che la legge finanziaria 2002 ha stanziato circa 180 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico *ex* articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, che saranno oggetto di futura programmazione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con gli enti territoriali interessati.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(19 settembre 2002)
